BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VI — Mogadiscio, 1° giugno 1955 — N. 6

Supplementi pubblicati durante il mese di maggio 1955:

Supplemento n. 1 al n. 5 in data 23 maggio 1955 contenente:

pag.

ORDINANZA n. 10 del 19 aprile 1955: *Competenza a decidere sulla riabilitazione di pene inflitte da organi giuridizionali stranieri istituiti durante il periodo di occupazione britannica del Territorio.* 411

DECRETO n. 65 del 15 aprile 1955: *Concessione edilizia di una area demaniale alla «Cooperativa Edilizia di Mogadiscio».* 411

DECRETO n. 66 del 18 aprile 1955: *Nomina del Dott. Tito De Prato ad Ufficiale Rogante per i contratti dell'AFIS.* 413

DECRETO n. 67 del 19 aprile 1955: *Nomina del Sig. Abdullahi Hagi Mohamed a membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente «Credito Somalo».* 413

DECRETO n. 68 del 20 aprile 1955: *Concessione al Sig. Areddia Francesco di permesso di ricerca per barite e minerali associati nel retroterra di Candala.* 414

DECRETO n. 69 del 20 aprile 1955: *Concessione al Sig. Areddia Francesco di permesso di ricerca per barite e minerali associati nel retroterra di Candala.* 415

DECRETO n. 70 del 20 aprile 1955: *Concessione al Sig. Areddia Francesco di permesso di ricerca per barite e minerali associati nel retroterra di Candala.* 417

DECRETO n. 71 del 20 aprile 1955: *Concessione al Sig. Areddia Francesco di permesso di ricerca per barite e minerali associati nel retroterra di Candala.* 481

DECRETO n. 72 del 20 aprile 1955: *Concessione al Sig. Areddia Francesco di permesso di ricerca per barite e minerali associati nel retroterra di Candala.* 420

Stamperia AFIS - 1955 - [illegible]

pag.

DECRETO n. 73 del 20 aprile 1955: *Concessione al Sig. Areddia Francesco di permesso di ricerca per barite e minerali associati nel retroterra di Candala.* 421

DECRETO n. 74 del 20 aprile 1955: *Concessione al Sig. Gonella Ottorino di un permesso di ricerca per minerali di oro ed argento in zona posta nel territorio del Distretto di Merca* 422

DECRETO n. 75 del 20 aprile 1955: *Proroga accordata al Sig. Gonella Ottorino per due permessi di ricerca per minerali di oro ed argento in zone poste nel territorio del Distretto di Merca.* 424

DECRETO n. 76 del 21 aprile 1955: *Modifica alle tariffe telegrafiche.* 425

DECRETO n. 77 del 21 aprile 1955: *Nuova emissione di francobolli per posta aerea.* 433

DECRETO n. 78 del 26 aprile 1955: *Nomina del Sig. Ali Ahmed Ubed a membro della Consulta Municipale di Tigieglò* 434

DECRETO n. 79 del 29 aprile 1955: *Nomina della Commissione per il personale a contratto locale.* 434

Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al dott. Celestino Gandolfi a svolgere attività economica.* 437

Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al Sig. Ronzi Augusto a svolgere attività economica.* 437

Ufficio del Giudice della Somalia: *Avviso d'istanza di vendita di immobile in danno del Sig. Scek Omar Salah Ahmed Amudi* 438

« Il Giuba d'Italia » - Chisimaio: *Avviso di ripresentazione di titoli di credito.* 438

Direzione Sviluppo Economico: *n. 1 Avviso ad Opponendum.* 439

Direzione Affari Finanziari: *n. 1 Avviso ad Opponendum.* 439

SOMMARIO

PARTE PRIMA

pag.

DECRETO del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496: *Norme concernenti la disciplina e l'attuazione del trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.* 447

DECRETO del Presidente della Repubblica 5 marzo 1955, n. 371: *Funzionamento dell'ente di diritto pubblico denominato Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.* 488

1955:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 11 in data 20 maggio 1955: *Aumento della indennità giornaliera per inabilità temporanea derivante da infortunio sul lavoro.* 497

ORDINANZA n. 12 in data 28 maggio 1955: *Norme sulla espropriazione di beni immobili e relativi diritti per causa di pubblica utilità.* 498

1955:

DECRETI:

DECRETO n. 80 in data 15 maggio 1955: *Concessione a scopo edilizio a favore del Sig. Omar Amir bin Eid.* 500

DECRETO n. 81 del 20 aprile 1955: *Estensione delle norme di cui all'Ordinanza 15 settembre 1950 n. 62 al personale a contratto locale assunto o da assumere con decorrenza posteriore al 1° luglio 1950.* 501

DECRETO n. 82 del 27 aprile 1955: *Concessione a scopo edilizio a favore del Sig. Herzi Giama Sciruà.* 502

DECRETO n. 83 in data 3 maggio 1955: *Riconoscimento di concessione e libera disponibilità di un'area demaniale a favore del Sig. Ahmed Hussen Behani* 503

DECRETO n. 84 in data 3 maggio 1955: *Concorso a 10 posti di Ufficiale Postale Aggiunto.* 505

DECRETO n. 85 del 4 maggio 1955: *Nomina del dott. Striano Ezio a Funzionario Delegato per la Direzione Sviluppo Economico.* 508

pag.

DECRETO n. 86 in data 12 maggio 1955: *Nomina del Capitano Campanella dr. Alberto a Segretario Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Giudice della Somalia.* 509

DECRETO n. 87 del 12 maggio 1955: *Nomina del Sig. Falletti Dario a consegnatario responsabile del materiale mobile di categoria B.* 510

DECRETO n. 88 del 20 maggio 1955: *Istituzione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Harardera (Obbia).* 510

DECRETO n. 89 del 20 maggio 1955: *Istituzione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Doy Gab (Bur Hacaba).* 511

DECRETO n. 90 del 21 maggio 1955: *Nomina Assessori del Tribunale Regionale dell'Hiran.* 512

DECRETO n. 91 del 21 maggio 1955: *Cessazione del dott. Luciano Falco dall'incarico di Giudice Regionale del Mudugh.* 512

DECRETO n. 92 del 21 maggio 1955: *Cessazione del dott. Giuseppe Chiavalon dall'incarico di Giudice Regionale della Migiurtinia.* 513

DECRETO n. 93 del 27 maggio 1955: *Fissazione del periodo per la convocazione degli «scir» per la elezione dei Consigli Distrettuali e del Consiglio Territoriale.* 513

DECRETO n. 94 del 30 maggio 1955: *Nomina del dott. Vincenzo Mellana a Giudice della Somalia.* 514

DECRETO n. 95 del 31 maggio 1955: *Nuovo prezzo di vendita di alcuni tipi di sigarette.* 515

Direzione Sviluppo Economico: Certificato n. 247966 in data 16 maggio 1955: *Deposito di marchio d'impresa della Società «Job Anciens Etablissements Bardou - Job & Pauilhag».* 515

Direzione sviluppo Economico: *Autorizzazione al Sig. Sobrero Lorenzo a svolgere attività economica.* 516

Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al Sig. Hagi Kadara Habibi Abdulkadir a svolgere attività economica.* 516

Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al Sig. Hagi Margani Hagi Abdulla Banafunzi a svolgere attività economica* 517

Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al Sig. Hagi Mohamed Scek Moheddin Omar a svolgere attività economica.* 517

Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al Sig. Scek Ali Giumale a svolgere attività economica.* 517

Direzione Sviluppo Economico: *Rigetto istanza del Sig. Mobarek Abdalla bin Rais intesa a svolgere attività economica* 518

Direzione Sviluppo Economico: *Rigetto istanza del Sig. Caraccio Nicolino intesa a svolgere attività economica.* 518

PARTE SECONDA

pag.

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: *Eredità giacente Peri Marco.* 519

Ufficio del Giudice della Somalia: *Avviso di vendita all'incanto di immobili di proprietà del Sig. Mohamed Alicar Mohamed Giama.* 519

Ufficio del Giudice della Somalia: *Avviso di dichiarata inefficacia di libretto di risparmio al portatore.* 520

Ufficio del Notaio della Somalia: *Avviso di costituzione della Società Cooperativa a responsabilità limitata «Tessitori Somali» con sede in Gelib (Merca).* 520

Ufficio del Notaio della Somalia: *Avviso di costituzione della Società per azioni «The National Trading Company Ltd.» con sede in Mogadiscio.* 520

Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi: *Estratto verbale assemblea ordinaria dei Soci.* 521

L.I.P.A.S. - Società per Azioni: *Avviso di convocazione d'Assemblea.* 521

Credito Somalo: *Bilancio al 31 dicembre 1954.* 522

Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia: *Avviso di approvazione del bilancio al 31 dicembre 1954.* 526

Società Anonima Industriale Commerciale Etiopia Sud - S.A.I. C.E.S.: *Avviso di approvazione del bilancio 31 dicembre 1954.* 526

Direzione per lo Sviluppo Economico: *n. 4 Avvisi ad Opponendum.* 526

PARTE PRIMA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, numero 1496.

Norme concernenti la disciplina e l'attuazione del trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 18, primo e secondo comma, della legge 29 aprile 1953, numero 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa Italiana;

VISTI gli articoli 2 e 11 della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430;

VISTO l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Presso le Amministrazioni dello Stato specificate nell'allegato *A* al presente decreto sono transitoriamente istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 1955, i ruoli aggiunti ai ruoli ordinari del dipendente personale, quali risultano dalle tabelle di cui all'allegato stesso, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri interessati e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Presso le Amministrazioni dello Stato specificate nell'allegato *B* al presente decreto sono transitoriamente istituiti, a decorrere dal 1° gennaio 1955, i posti aggiunti ai ruoli ordinari del dipendente personale, quali risultano dalle tabelle di cui all'allegato stesso, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri interessati e da quello per il tesoro..

Art. 3.

Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sono

transitoriamente istituti, a decorrere dal 1° gennaio 1955, i ruoli del personale direttivo amministrativo (gruppo *A*), del personale ausiliario amministrativo (gruppo *B*), del personale d'ordine (gruppo *C*) e del personale subalterno, quali risultano dalle tabelle I, II, III e IV di cui all'allegato *C* del presente decreto, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1955, i ruoli del personale di governo (gruppo *A*), del personale ausiliario (gruppo *B*), del personale d'ordine (gruppo *C*), delle cariche speciali (gruppi *A*, *B* e *C*) e del personale subalterno dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana, istituiti con regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, e successive modificazioni, sono soppressi.

Con la stessa decorrenza, sono parimenti soppressi i ruoli tecnici coloniali dei medici (gruppo *A*), dei veterinari (gruppo *A*), dei chimici (gruppo *A*), degli ingegneri architetti (gruppo *A*), dei geometri (gruppo *B*), degli ingegneri minerari (gruppo *A*), degli aiutanti minerari (gruppo *B*), del personale direttivo dei centri agrari sperimentali (gruppo *A*), degli ispettori agrari (gruppo *A*), degli esperti agrari (gruppo *B*), degli interpreti redattori (gruppo *A*), degli interpreti traduttori (transitorio) (gruppo *B*), degli interpreti orali (gruppo *C*) del personale direttivo postelegrafico (gruppo *A*), degli ufficiali postali e telegrafici (gruppo *C*), istituiti con regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937, n. 1241, e successive modifiche, nonchè i ruoli del personale direttivo corporativo (gruppo *A*) e del personale ausiliario corporativo (gruppo *B*) dell'Africa Italiana, istituiti con regio decreto 21 settembre 1938, n. 1470, e successive modificazioni.

Sempre con la medesima decorrenza, è anche soppresso il ruolo dei maestri elementari dell'Africa Italiana, istituito con regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 26[illegible] e successive modificazioni.

Art 5.

Salvo che col presente decreto non sia diversamente stabilito, il personale attualmente appartenente ai ruoli soppressi ai sensi del precedente art. 4 sarà trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato specificate nei precedenti articoli 1, 2 e 3 e collocato negli appositi ruoli aggiunti o nei posti aggiunti ai ruoli ordinari o nei ruoli transitori istituiti con gli articoli stessi, appartenenti allo stesso gruppo, con le modalità, secondo le norme e col trattamento di cui al presente decreto.

Agli effetti di cui al precedente comma, si prescinde, nei confronti dei funzionari ed impiegati interessati, dal possesso dei titoli di studio richiesti, secondo le disposizioni di carattere generale vigenti, per l'ammissione nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato di gruppo *A*, *B* e *C*, nonchè di quelli specificamente richiesti, dai

ordinamenti delle singole Amministrazioni, per l'accesso ai ruoli od alle carriere d'agganciamento dei ruoli aggiunti o di inserimento dei posti aggiunti, nei quali il trasferimento deve attuarsi, fatta eccezione per i titoli di studio, generici e speciali, prescritti per l'accesso ai ruoli od alle carriere o per l'assunzione a posti cui siano annesse funzioni di indole esclusivamente tecnica.

Art. 6.

La ripartizione numerica del personale dei soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana fra le singole Amministrazioni dello Stato specificate nei precedenti articoli 1, 2, e 3, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, fra i singoli ruoli e gradi, risulta determinata nelle tabelle contenute negli allegati *A*, *B* e *C* al presente decreto.

L'assegnazione nominativa del personale stesso alle singole Amministrazioni dello Stato, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai singoli ruoli, da indicarsi specificamente, sarà effettuata con applicazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 18, primo e secondo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, ed all'Art. 11 della legge 9 luglio 1954, n. 431, in corrispondenza dei posti di ciascun ruolo e grado previsti nelle tabelle contenute negli allegati *A*, *B* e *C* al presente decreto salvo le variazioni, in aumento od in diminuzione, che eventualmente dovessero rendersi necessarie o rivelarsi opportune nell'interesse del servizio, da contenersi, in ogni caso, nel numero dei posti di ciascun gruppo complessivamente assegnato alle singole Amministrazioni. Il personale che, per effetto di tali variazioni, dovesse risultare in eccedenza rispetto al numero dei posti di ciascun ruolo e grado previsti nelle annesse tabelle, sarà considerato in soprannumero fino a rettifiche compensative degli organici tabellari cui le variazioni stesse ineriscono, da disporsi, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed i Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri.

L'assegnazione sarà disposta:

a) con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, per i funzionari di grado superiore al 5°;

b) con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, per tutti gli altri funzionari ed impiegati.

I decreti di cui al precedente terzo comma saranno pubblicati nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei singoli Ministeri interessati.

Art. 7.

I singoli funzionari ed impiegati saranno inquadrati, presso le singole Amministrazioni e nei ruoli di assegnazione — negli appositi ruoli aggiunti o nei posti aggiunti ai ruoli ordinari o nei ruoli transitori isti-

tuiti con i precedenti articoli 1, 2 e 3 — in grado uguale o corrispondente a quello rivestito all'atto dell'inquadramento e nell'ordine spettante in base alla rispettiva anzianità di grado, computata a norma delle vigenti disposizioni. Essi conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di grado e quella complessiva di servizio acquisite nei ruoli di rispettiva provenienza.

L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro competente ed ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1955.

Fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento di cui ai precedenti commi — da disporsi, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1955 — il personale interessato continuerà, transitoriamente, a prestare servizio, nell'attuale posizione, presso le singole Amministrazioni ed i singoli Uffici, Istituti ed Enti pubblici cui risulti di fatto assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, e continuerà ad essere amministrato, in base agli ordinamenti propri dei rispettivi ruoli di appartenenza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, fermo restando il disposto dell'art. 12, quinto comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430.

Art. 8.

Al personale appartenente ai ruoli aggiunti ed ai posti aggiunti ai ruoli ordinari od ai ruoli transitori istituiti con i precedenti articoli 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di carattere generale concernenti l'ordinamento gerarchico, lo stato giuridico, il trattamento economico e quelli di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ferma l'osservanza, per quanto in essi specificamente previsto, degli ordinamenti particolari relativi al personale delle singole Amministrazioni ed alle carriere di rispettivo inserimento, nonchè delle norme speciali del presente decreto.

Il personale appartenente ai ruoli aggiunti od ai posti aggiunti ai ruoli ordinari ha gli stessi doveri, diritti, benefici, funzioni, prerogative e trattamento economico del personale di pari grado dei ruoli ordinari d'agganciamento dei ruoli aggiunti o d'inserimento dei posti aggiunti. Nei rapporti reciproci di gerarchia fra il personale appartenente ai ruoli ordinari e quello appartenente ai rispettivi ruoli o posti aggiunti si osserveranno le norme del capo II del regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 9.

Per le promozioni del personale inquadrato nei ruoli transitori istituiti col precedente art. 3, si osserveranno le norme del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni; le promozioni del personale inquadrato sia nei ruoli aggiunti che nei posti aggiunti istituiti col precedenti articoli 1 e 2 saranno conferite in base alle norme in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli ordinari, salvo l'osservanza delle particolari disposizioni e modalità di cui ai successivi commi.

Le nomine ai gradi superiori al 5° potranno essere conferite soltanto nei ruoli ordinari e nei limiti degli organici da essi previsti, ed a tali effetti il personale appartenente ai ruoli o posti aggiunti ha gli stessi titoli del personale appartenente ai predetti ruoli ordinari.

I posti di grado 4° e 3° contemplati nelle tabelle III e XVI contenute nell'allegato *A* al presente decreto, allorchè si renderanno vacanti per la nomina a grado superiore o per cessazione dell'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, dei funzionari che vi verranno inquadrati nella prima attuazione del presente decreto, potranno essere, tuttavia, conferiti, secondo le norme vigenti, ai funzionari appartenenti agli stessi ruoli aggiunti o ad altri ruoli aggiunti di gruppo *A* istituiti, col presente decreto, presso le rispettive Amministrazioni interessate.

Per le promozioni fino al grado 5°, il personale dei ruoli aggiunti e dei ruoli transitori di cui al precedente art. 3 sarà promosso nei ruoli di rispettiva appartenenza, nei limiti dei posti vacanti nei singoli gradi del ruolo predetto, quali risultano tenendo conto degli organici di ciascun grado di cui al quadro *b*) delle tabelle contenute negli allegati *A* e *C* al presente decreto. Il personale inquadrato, invece, in attuazione del presente decreto, nei posti aggiunti, a seguito della promozione sarà collocato in soprannumero nel grado conferitogli nel ruolo ordinario di appartenenza. Qualora il personale stesso ottenga, con l'osservanza delle vigenti disposizioni relative agli avanzamenti, nel ruolo ordinario in cui sarà stato collocato in soprannumero, una successiva promozione, sarà considerato in soprannumero nel nuovo grado. I posti così risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore, od a seguito a cessazione dalla appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati promossi in soprannumero.

Ove si tratti di promozioni da conferirsi per merito assoluto o per anzianità congiunta a merito, il personale appartenente ai ruoli aggiunti e quello appartenente o proveniente dai posti aggiunti non potrà, in ogni caso, essere promosso, fino a quando non siano promuovibili gl'impiegati dei ruoli ordinari di agganciamento dei ruoli aggiunti o di inserimento dei posti aggiunti, di pari anzianità.

Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma valgono anche per le promozioni del personale subalterno. Le promozioni a commesso capo ed a capo agente tecnico potranno essere conferite soltanto nei ruoli ordinari; il posto di capo agente tecnico previsto nella tabella XVIII contenuta nell'allegato *A* al presente decreto sarà, in conseguenza, soppresso allorchè si renderà vacante per cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, dell'attuale titolare.

Art. 10.

Al personale inquadrato nei ruoli aggiunti, nei posti aggiunti ai ruoli ordinari e nei ruoli transitori istituiti con gli articoli 1, 2 e 3, è assegnato, nel proprio grado, lo stipendio determinato in base all'anzianità maturata nel grado stesso nei ruoli di provenienza, fermi restando i benefici acquisiti in base alle disposizioni in vigore concernenti la corresponsione di aumenti periodici anticipati, ed in particolare quelli previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del regio decreto-legge 18 dicembre

1922, n. 1637, modificato dal regio decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, e dall'articolo unico del regio decreto 23 novembre 1931, n. 1737, in correlazione con il comma aggiunto all'art. 19 della legge 29 aprile 1953, n. 430, con l'art. 16 della legge 9 luglio 1954, n. 431. Qualora lo stipendio così determinato sia inferiore a quello goduto dai singoli funzionari ed impiegati all'atto dell'inquadramento, la differenza è conservata a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile nelle successive variazioni di stipendio per effetto di promozioni di grado e di aumenti periodici.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli interessati in forza dell'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e dellart. 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565, con le limitazioni prescritte dall'art. 5 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e dall'art. 3 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779.

Restano anche fermi i diritti eventualmente acquisiti a congedi o frazioni di congedi coloniali maturati alla data del 31 dicembre 1954, nonchè i diritti eventualmente acquisiti, alla medesima data, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, in correlazione con il comma aggiunto all'art. 19 della legge 29 aprile 1953, n. 430, con l'art. 16 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

Il personale destinato, a seguito e per effetto dell'inquadramento nei ruoli e nei posti aggiunti di cui al precedente primo comma, presso Uffici aventi sede in località diverse da quelle ove ha sede l'Ufficio presso il quale presti servizio all'atto dell'inquadramento stesso, ha diritto al trattamento economico di trasferimento e di prima sistemazione previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti o nei posti aggiunti ai ruoli ordinari potrà essere distaccato in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, Istituti di Stato ed Enti pubblici, nella posizione di comando, senza limitazioni di numero, di grado e di tempo.

Il personale che, all'atto dell'inquadramento nei ruoli o nei posti aggiunti, presti effettivo servizio presso uffici e servizi periferici delle Amministrazioni di assegnazione provvisti di separati ruoli, e viceversa, o presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, Istituti di Stato ed Enti pubblici, potrà essere confermato in tale servizio, nella posizione di comando, ugualmente senza limitazioni di numero, di grado e di tempo.

I provvedimenti per l'applicazione del presente articolo sono emanati di concerto fra i Ministeri interessati e quello del tesoro; nel caso di distacco presso Istituti ed Enti non statali, è necessario il concerto del Ministero che esercita il controllo o la vigilanza sugli Istituti ed Enti stessi.

Gli oneri lordi inerenti al trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, spettante al personale distaccato, sono, in ogni caso, a carico del bilancio dell'Amminisrazione dello Stato Istituto od Ente di distacco.

Art. 12.

Il personale che abbia conseguito la nomina nei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana ai sensi della legge 5 giugno 1951, n. 376, sarà trasferito nei ruoli ordinari di altre Amministrazioni dello Stato di gruppo corrispondente, col grado rivestito e con l'anzianità di grado e complessiva di servizio maturata nel ruolo di provenienza e col trattamento economico acquisito, a seconda delle rispettive precostituite posizioni giuridiche, in forza, rispettivamente, del quinto comma dell'art. 13 e del secondo comma dell'art. 14 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, quest'ultimo integrato con l'art. 22 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e con l'art. 17 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

L'assegnazione nominativa del personale alle singole Amministrazioni e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai singoli ruoli, sarà disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, tenuto prevalentemente conto dell'Amministrazione e dell'Ufficio cui ciascun impiegato risulti di fatto assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi ed in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12, terzo comma della legge 29 aprile 1953, n. 430.

L'inquadramento nei singoli ruoli e gradi sarà disposto, con effetto giuridico dal 1° gennaio 1955, con decreto del Ministro competente, osservati, per quanto riguarda il personale dei gradi iniziali, i criteri stabiliti dall'art. 13, terzo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376. Per il personale che abbia conseguito nei soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana grado superiore all'iniziale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, nonchè delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1228, ed alla legge 30 dicembre 1929, n. 2201, e successive modificazioni, l'inquadramento è effettuato in soprannumero nel grado rivestito.

Per il personale che abbia chiesto d'essere ammesso nei ruoli organici o nei corrispondenti ruoli speciali transitori del soppresso Ministero dell'Africa Italiana ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1062, e che, alla data del 1° gennaio 1955, non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda, al collocamento in ruolo sarà provveduto direttamente, secondo le disposizioni vigenti, dalle Amministrazioni presso le quali esso risulti assegnato alla data predetta, salve rimanendo le eccezioni stabilite dall'art. 2, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dall'art. 13, comma terzo, ultima parte, della legge 5 giugno 1951, n. 376. Il personale stesso conserva nei confronti di dette Amministrazioni i diritti di cui al comma secondo e seguenti dell'art. 10 della legge 29 aprile 1953, n. 430, nel testo sostitutivo di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1954, n. 431.

Art. 13.

Il personale del ruolo dei maestri elementari dell'Africa Italiana, istituito col regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, e successive modificazioni, e soppresso per effetto del precedente art. 4, resta definitivamente assegnato ai ruoli magistrali nazionali.

Art. 14.

Nel ruolo transitorio di revisione di gruppo *A* previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 11 dicembre 1941, n. 1404, modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, sono istituiti un posto di grado 7° ed un posto di grado 8°, con le qualifiche, rispettivamente, di capo sezione e di segretario capo, da attribuirsi, con l'anzianità di grado e con quella complessiva di servizio acquisite nel ruolo di provenienza, al personale del ruolo di governo (gruppo *A*) del soppresso Ministero dell'Africa Italiana in effettivo servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la Corte dei conti.

Agli effetti della progressione di carriera del personale di cui al precedente comma, nel ruolo transitorio previsto dal comma stesso è istituito altresì un posto di grado 6° con la qualifica di direttore capo di visione.

Detto personale potrà essere promosso al grado 7°, al grado 6° e al grado 5.o, al compimento di tre anni di servizio, rispettivamente, nei gradi 8.o, 7.o e 6.o, previo, in ogni caso, giudizio del Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Il personale del soppresso ruolo tecnico coloniale degli esperti agrari (gruppo *B*) il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presti effettivo servizio presso l'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, sarà inquadrato, con decorrenza 1° gennaio 1955, nel ruolo del personale di segreteria, di biblioteca e degli esperti agrari (gruppo *B*), quadro degli esperti agrari, dell'Istituto stesso, col grado rivestito e secondo l'ordine di anzianità di grado posseduto nel ruolo di provenienza. Esso conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di grado e quella complessiva di servizio acquisite nel ruolo di provenienza.

Il personale che, per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al precedente comma, dovesse risultare in eccedenza ai posti organici di ciascun grado, sarà considerato in soprannumero nel grado stesso. I posti così risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore od in seguito a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati che vi saranno collocati.

L'inquadramento di cui al precedente primo comma sarà disposto con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Art. 16.

Entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni dello Stato di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono autorizzate a bandire, secondo le norme vigenti, appositi concorsi per esami per l'ammissione al grado iniziale dei ruoli organici ordinari dei gruppi *A*, *B* e *C*, esclusi quelli di cui all'art. 8, comma primo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per un numero di posti non inferiore ad un terzo di quelli disponibili in detto grado alla data suddetta, riservati al personale proveniente dai soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana appartenente a ruoli di gruppo inferiore, che sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'assunzione nel ruolo al quale ciascun concorso si riferisce.

Per i ruoli organici di gruppo *C* i concorsi possono essere effettuati per titoli anzichè per esami.

I posti vacanti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultassero messi a concorso, si considerano non disponibili agli effetti di cui ai precedenti commi.

Art. 17.

Gli organici di cui al quadro *a*) delle tabelle contenute negli allegati *A* e *C* nonchè al quadro unico delle tabelle contenute nell'allegato *B* al presente decreto, determinano, sia nel loro totale complessivo, sia nella loro ripartizione fra i singoli gradi, il numero degli impiegati dei ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana soppressi ai sensi del precedente art. 4 cui saranno conferiti i posti dei singoli ruoli e gradi all'atto del primo inquadramento; gli organici di cui al quadro *b*) delle tabelle contenute negli allegati *A* e *C* al presente decreto, determinano il numero dei posti di ciascun grado valutabili ai fini dell'avanzamento di carriera. Il personale inquadrato in ciascun grado che dovesse risultare in eccedenza rispetto al numero dei posti organici del grado stesso previsto nel predetto quadro *b*), sarà considerato, ai fini delle promozioni, in soprannumero. I posti così risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto in seguito a promozione al grado superiore od a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, del personale stesso.

I posti aggiunti di cui alle tabelle contenute nell'allegato *B* al presente decreto si estingueranno allorchè si renderanno vacanti per promozione al grado superiore od in seguito a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati che vi verranno inquadrati nella prima attuazione del presente decreto.

Nei ruoli aggiunti di cui alle tabelle contenute nell'allegato *A* al presente decreto e nei ruoli transitori di cui alle tabelle contenute nello allegato *C* al presente decreto, non possono effettuarsi reclutamenti di personale ma soltanto promozioni del personale in essi collocato, con l'osservanza delle norme di cui al precedente art. 9. Detti ruoli si estingueranno col verificarsi, man mano, delle vacanze nei gradi meno elevati, per effetto di progressione di carriera o di cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati che vi verranno inquadrati.

Art. 18.

L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana,

istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, curerà la trasmissione alle singole Amministrazioni interessate, entro il più breve tempo, degli stati matricolari, delle situazioni partitarie, dei fascicoli personali e di tutti gli altri atti, anche riservati, riguardanti il personale a ciascuna di esse assegnato ai sensi e per effetto del presente decreto.

Art. 19.

Alle spese relative al trattamento economico di attività spettanti al personale dei soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa Italiana che sarà trasferito, in applicazione del presente decreto, alle dipendenze delle Amministrazioni di cui ai precedenti articoli, sarà fatto fronte, per il residuo corrente esercizio finanziario 1954-1955, con i fondi iscritti, agli stessi titoli, al cap. 518 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, in quanto tali spese non gravino già sui bilanci delle singole Amministrazioni di assegnazione del personale predetto.

Il Ministro per il tesoro provvederà alle necessarie ripartizioni di detti fondi a norma dell'art. 19 della legge 31 luglio 1954, n. 612.

Art. 20.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e degli altri Ministri competenti e di quello per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme particolari eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1954.

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* De Pietro.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1955.
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 92. — Carlomagno

ALLEGATO A
(ruoli aggiunti)

CORTE DEI CONTI

TABELLA I

Personale di revisione
(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VI	Direttore di revisione	—	1
VII	Revisori capi	—	2
VIII	Revisori principali	2	3
IX	Primi revisori	4	4
	Totale	6	

TABELLA II

Personale d'ordine
(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	2	1
X	Primi archivisti	3	2
XI	Archivisti	3	3
	Totale	8	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TABELLA III

Personale diplomatico
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
III	Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe	1	1
IV	Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe	1	1
V	Consiglieri	1	1
	Totale	3	

TABELLA IV

Personale per i servizi tecnici
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Ispettori generali	—	2
VI	Ispettori superiori	5	11
VII	Ispettori capi	8	11
VIII	Ispettori	11	11
	Totale	24	

TABELLA V

Personale degli Uffici commerciali all'estero
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Consiglieri commerciali di 1ª classe	—	2
VI	Consiglieri commerciali di 2ª classe	—	6
VII	Addetti commerciali di 1ª classe	8	6
VIII	Addetti commerciali di 2ª classe	7	7
	Totale	15	

TABELLA VI

Personale dei commissari tecnici per l'Oriente
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Commissari di 1ª classe	7	5
VI	Commissari di 2ª classe	16	12
VII	Commissari di 3ª classe	15	7
VIII	Commissari di 4ª classe	11	11
	Totale	49	

TABELLA VII

Personale degli addetti stampa all'estero
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VI	Addetti stampa di 1ª classe	2	1
VII	Addetti stampa di 2ª classe	2	2
VIII	Addetti stampa di 3ª classe	2	2
	Totale	6	

TABELLA VIII

Personale dei cancellieri
(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VII	Cancellieri di 1ª classe	2	5
VIII	Cancellieri di 2ª classe	9	9
IX	Cancellieri di 3ª classe	13	13
X	Cancellieri di 4ª classe	1	1
	Totale	25	

TABELLA IX

Personale d'ordine
Gruppo C

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	3	4
X	Primi archivisti	14	14
XI	Archivisti	14	14
	Totale	31	

MINISTERO DELL'INTERNO

TABELLA X

AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Carriera amministrativa
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	NUMERO DEI POSTI: organici del ruolo (b)
V	Vice prefetti	3	11
VI	Vice prefetti ispettori	11	13
VII	Consiglieri di 1ª classe	16	33
VIII	Consiglieri di 2ª classe	17	
	Totale	47	

TABELLA XI

Carriera di ragioneria
(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	NUMERO DEI POSTI: organici del ruolo (b)
VI	Ispettore superiore di 2ª classe	—	1
VII	Ragionieri capi di 1ª classe	—	3
VIII	Ragionieri capi di 2ª classe	6	4
IX	Primi ragionieri	8	8
X	Ragionieri	4	4
	Totale	18	

TABELLA XII

Carriera d'ordine
Gruppo C

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	NUMERO DEI POSTI: organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	3	4
X	Primi archivisti	13	12
XI	Archivisti	16	16
XII	Applicati	1	1
	Totale	33	

MINISTERO DELLE FINANZE

TABELLA XIII

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza
Gruppo C

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	NUMERO DEI POSTI: organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	2	3
X	Primi archivisti	6	10
XI	Archivisti	15	15
XII	Applicati	1	1
	Totale	24	

TABELLA XIV

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	NUMERO DEI POSTI: organici del ruolo (b)
VI	Direttori distrettuali	—	1
VII	Procuratori superiori	3	1
VIII	Procuratori capi	1	2
IX	Primi procuratori	6	6
X	Procuratori di 1ª classe	3	3
	Totale	13	

TABELLA XV

Gruppo C
(personale sussidiario degli Uffici del registro)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	NUMERO DEI POSTI: organici del ruolo (b)
IX	Aiuto procuratori	10	12
X	Primi archivisti	20	34
XI	Archivisti	57	57
XII	Applicati	1	1
	Totale	88	

MINISTERO DEL TESORO

TABELLA XVI

RUOLO CENTRALE

Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IV	Direttori generali	1	1
V	Ispettori generali	9	3
VI	Capi divisione e ispettori superiori	10	13
VII	Capi sezione	16	15
VIII	Consiglieri	15	15
IX	Primi segretari	2	2
	Totale	53	

TABELLA XVII

Gruppo C

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	15	9
X	Primi archivisti	18	28
XI	Archivisti	42	42
XII	Applicati	2	2
	Totale	77	

TABELLA XVIII

Personale subalterno

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
	Primi commessi	1	2
	Commessi e uscieri capi	12	12
	Uscieri	3	3
	Capo agente tecnico	1	1
	Agenti tecnici	1	1
	Totale	18	

TABELLA XIX

RUOLO DI GRUPPO B DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI DI GUERRA

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VI	Revisori superiori	—	1
VII	Revisori capi	2	9
VIII	Revisori principali	5	12
IX	Primi revisori	21	21
X	Revisori	1	1
	Totale	29	

TABELLA XX

DIPENDENTE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO — DI CONCETTO DELLA RAGIONERÍA GENERALE DELLO STATO.

Gruppo A

Ruolo dei servizi centrali

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Direttori capi di ragioneria di 1ª classe	4	2
VI	Direttori capi di ragioneria di 2ª classe e direttori capi divisione	7	4
VII	Capi sezione	8	6
VIII	Consiglieri	6	6
	Totale	25	

TABELLA XXI

Carriera d'ordine della Ragioneria generale dello Stato

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	12	6
X	Primi archivisti	12	19
XI	Archivisti	28	28
XII	Applicati	1	1
	Totale	53	

TABELLA XXII

PERSONALE DI RAGIONERIA DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VI	Ispettori superiori di ragioneria	—	1
VII	Direttori di ragioneria	4	3
VIII	Ragionieri capi	5	4
IX	Primi ragionieri	3	3
X	Ragionieri	1	1
	Totale	18	

TABELLA XXIII

PERSONALE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VI	Ispettori superiori di tesoreria	—	1
VII	Direttori degli Uffici provinciali del tesoro	1	3
VIII	Vice direttori degli Uffici provinciali del tesoro	2	
IX	Primi segretari degli Uffici provinciali del tesoro	9	9
	Totale	12	

TABELLA XXIV

Gruppo C

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Ufficiali capi	11	7
X	Ufficiali principali	19	19
XI	Primi ufficiali	32	32
XII	Ufficiali	1	1
	Totale	63	

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

TABELLA XXV

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Personale amministrativo

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Ispettori generali	—	2
VI	Direttori capi divisione	6	3
VII	Capi sezione	3	5
VIII	Consiglieri	6	6
	Totale	15	

TABELLA XXVI

Personale d'ordine

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	—	1
X	Primi archivisti	2	4
XI	Archivisti	6	6
	Totale	8	

TABELLA XXVII

GENIO CIVILE

Ingegneri

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Ispettori generali	2	3
VI	Ingegneri capi	6	11
VII	Primi ingegneri di sezione	12	12
VIII	Ingegneri principali di sezione	4	4
	Totale	24	

TABELLA XXVIII

Geometri
(gruppo *B*)

GRADO —	QUALIFICA —	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VII	— Geometri capi di 1ª classe	—	4
VIII	— Geometri capi di 2ª classe	18	15
IX	— Geometri principali	27	27
	Totale	45	

TABELLA XXIX

Ragionieri e segretari contabili
(gruppo *B*)

GRADO —	QUALIFICA —	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VII	— Ragionieri segretari contabili capi di 1ª classe	—	1
VIII	— Ragionieri segretari contabili capi di 2ª classe	1	3
IX	- Ragionieri segretari contabili principali	5	5
	Totale	6	

TABELLA XXX

Personale d'ordine
(gruppo *C*)

GRADO —	QUALIFICA —	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	1	1
X	Primi archivisti	3	3
XI	Archivisti	5	5
XII	Applicati	—	1
XIII	Alunni d'ordine	1	1
	Totale	10	

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

TABELLA XXXI

Ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale e provinciale
(gruppo *C*)

GRADO —	QUALIFICA —	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	— Archivisti capi	1	1
X	Primi archivisti	1	2
XI	— Archivisti	4	4
	Totale	6	

TABELLA XXXII

Ruolo tecnico superiore dell'Agricoltura
(gruppo *A*)

GRADO —	QUALIFICA —	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	— Ispettori generali	1	2
VI	— Ispettori superiori	6	8
VII	— Ispettori capi	8	3
VIII	— Ispettori principali	6	6
	Totale	21	

TABELLA XXXIII

Ruolo tecnico dell'Agricoltura
(gruppo *B*)

GRADO —	QUALIFICA —	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VII	Esperti agrari	—	3
VIII	Esperti di 1ª classe	7	9
IX	Esperti di 2ª classe	21	21
	Totale	28	

MINISTERO DEI TRASPORTI

TABELLA XXXIV

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Personale d'ordine e d'assistenza
(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (*a*)	organici del ruolo (*b*)
IX	Archivisti capi, disegnatori ed assistenti principali	—	1
X	Primi archivisti, primi disegnatori ed assistenti	4	4
XI	Archivisti, disegnatori, assistenti	6	6
	Totale	10	

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

TABELLA XXXV

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Ruolo amministrativo
Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI da conferire (*a*)	organici del ruolo (*b*)
V	Ispettori generali	1	1
VI	Capi divisione	3	3
VII	Capi sezione	3	3
VIII	Consiglieri	3	3
	Totale	10	

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

TABELLA XXXVI

RUOLI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI da conferire (*a*)	organici del ruolo (*b*)
VII	Ispettori aggiunti principali e segretari aggiunti principali		1

VIII	Ispettori aggiunti di 1ª classe e segretari aggiunti di 1ª classe	4	3
IX	Ispettori aggiunti di 2ª classe e segretari aggiunti di 2ª classe	4	4
	Totale	8	

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

TABELLA XXXVII

Ruolo dei medici
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (*a*)	organici del ruolo (*b*)
V	Ispettori generali medici	3	4
VI	Ispettori superiori medici e medici provinciali di 1ª classe	6	14
VII	Medici provinciali di 2ª classe	7	19
VIII	Medici provinciali di 3ª classe	35	35
	Totale	51	

TABELLA XXXVIII

Ruolo dei veterinari
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (*a*)	organici del ruolo (*b*)
V	Ispettori generali veterinari	—	1
VI	Ispettori superiori veterinari e veterinari provinciali di 1ª classe	3	2
VII	Veterinari provinciali di 2ª classe	3	3
	Totale	10	

Nota bene. — Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti di cui alle tabelle III, IV, V, VI, VII, VIII e IX contenute nel presente allegato può essere impiegato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, per l'esercizio, presso l'Amministrazione stessa, di funzioni anche diverse da quelle istituzionalmente proprie del personale del corrispondente ruolo ordinario, purchè inerenti al gruppo di appartenenza.

Ai funzionari inquadrati nel ruolo aggiunto al ruolo ordinario dei commissari tecnici per l'Oriente (tabella VI) non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, del redio decreto 5 settembre 1940, n. 1497. I funzionari stessi prestano servizio, di massima, oltre che presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri e presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, presso gli Uffici diplomatici e consolari dei Paesi dell'Oriente e dell'Africa e possono essere incaricati, nei Paesi stessi, di funzioni consolari, sia di direzione che in sott'ordine. Essi possono essere altresì destinati presso enti od organizzazioni a carattere internazionale.

I funzionari inquadrati nel ruolo aggiunto al ruolo ordinario del personale per i Servizi tecnici (tabella IV), ove le esigenze del servizio lo richiedano, possono essere incaricati di funzioni consolari, sia di direzione che in sott'ordine, nei Paesi di emigrazione.

SCELBA — GAVA — MARTINO — TREMELLONI — ROMITA — MEDICI — MATTARELLA — VILLABRUNA VIGORELLI

ALLEGATO B
(posti aggiunti)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

TABELLA I

SERVIZIO SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PRPRIETA' LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA

Ruolo amministrativo
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VI	Direttori capi divisione	1
VII	Capi sezione	1
II	Consiglieri	1
	Totale	3

AVVOCATURA DELLO STATO

TABELLA II

Personale d'ordine
(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
X	Primi archivisti	1

XI	Archivist	2
	Totale	3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

TABELLA III

Personale dei segretari commerciali
(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Primi segretari commerciali	15
	Totale	15

MINISTERO DELL'INTERNO

TABELLA IV

AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Personale subalterno

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
	Commessi e uscieri capi	6
	Totale	6

AMMINISTRAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

TABELLA V

CARRIERA D'ORDINE

(Impiegati d'ordine di pubblica sicurezza)
(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Archivisti capi	1
X	Primi archivisti	1
	Totale	2

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

TABELLA VI

PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Ruolo tecnico alienistico
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VII	Direttori alienisti di 1ª classe	1
	Totale	1

TABELLA VII

Ruolo ispettivo industriale ed agricolo
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VIII-VI	Ispettori	1
	Totale	1

MINISTERO DELLE FINANZE

TABELLA VIII

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VI	Capi divisione e ispettori superiori	1
	Totale	1

TABELLA IX

Carriera amministrativa delle Intendenze di finanza
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VII	Vice intendenti	1
VIII	Segretari capi	1
	Totale	2

TABELLA X

Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
	Commessi e uscieri capi	7
	Usciere	1
	Agenti tecnici	1
	Totale	9

TABELLA XI

AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Geometri principali	1
	Totale	1

TABELLA XII

Gruppo C

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
XI	Primi aiutanti, disegnatori, computisti	1
	Totale	1

TABELLA XIII

AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Personale delle dogane
Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Ispettori	1
	Totale	1

TABELLA XIV

Gruppo C

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
X	Primi ufficiali	1
XI	Ufficiali	1
	Totale	2

TABELLA XV

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Primi procuratori	1
	Totale	1

TABELLA XVI

Gruppo C

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Aiuti procuratori	3
X	Primi archivisti	1
XI	Archivisti	1
	Totale	5

TABELLA XVI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VII	Procuratori superiori	1
	Totale	1

TABELLA XVIII

Gruppo C
(personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Aiuto conservatori	2
X	Primi archivisti	1
	Totale	3

TABELLA XIX

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Ruolo del personale amministrativo
Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VIII	Vice ispettori	1
	Totale	1

TABELLA XX

Ruolo del personale d'ordine
(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Archivisti capi o applicati capi di 1ª classe	1
X	Primi archivisti o applicati capi di 2ª classe	3
	Totale	4

MINISTERO DEL TESORO

TABELLA XXI

PERSONALE DI RAGIONERIA DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Carriera degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza
(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Ufficiali capi	1
X	Ufficiali principali	—
XI	Primi ufficiali	1
	Totale	2

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

TABELLA XXII

Personale d'ordine delle Amministrazioni militari
(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
XI	Archivisti	1
	Totale	1

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

TABELLA XXIII

PERSONALE DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI
Carriera amministrativa
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VIII	Segretari capi	1
	Totale	1

TABELLA XXIV

Carriera d'ordine
(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
X	Primi archivisti	1
XI	Archivisti	1
	Totale	2

TABELLA XXV

PERSONALE DEI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITA'
Personale scientifico e direttivo
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VII	Direttori di 1ª classe	2
	Totale	2

TABELLA XXVI

Personale di segreteria
(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Primi segretari	2
	Totale	2

TABELLA XXVII

Personale d'ordine
(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
X	Primi archivisti	3
XI	Archivisti	2
XII	Applicati	1
	Totale	6

TABELLA XXVIII

PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE GOVERNATIVE
Ruolo dei coadiutori
(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Coadiutori capi	1
	Totale	1

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

TABELLA XXIX

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Personale subalterno

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
	Primi commessi	1
	Commessi e uscieri capi	3
	Totale	4

TABELLA XXX

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Quadro organico del personale tecnico
Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VII	Primi ingegneri di sezione	1
	Totale	1

TABELLA XXXI

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VIII	Capi reparto di 1ª classe	1
IX	Capi reparto di 2ª classe	1
	Totale	2

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

TABELLA XXXII

Ruolo amministrativo centrale
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
V	Ispettori generali	2
VI	Direttori capi divisione, ispettori superiori	3
VII	Capi sezione, ispettori capi	1
VIII	Consiglieri	3
	Totale	9

TABELLA XXXIII

Ruolo dei segretari contabili
(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VII	Segretari contabili capi	1
VIII	Segretari contabili principali	1
	Totale	2

TABELLA XXXIV

Ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
	Primi commessi	1
	Uscieri capi	2
	Totale	3

TABELLA XXXV

Ruolo del personale tecnico superiore degli istituti di sperimentazione agraria
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IV	Direttore ordinario di 1ª classe	1
V	Direttore ordinario di 2ª classe	2
VI	Direttore ordinario di 3ª classe	—
VII	Aiuto direttore di 1ª classe	1
VIII	Aiuto direttore di 2ª classe	6
	Totale	10

MINISTERO DEI TRASPORTI

TABELLA XXXVI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Personale amministrativo
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VI	Ispettori capi	1
VII	Ispettori principali di 1ª classe	—
VIII	Ispettori principali di 2ª classe	1
	Totale	2

TABELLA XXXVII

Personale di vigilanza
(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VII	Ispettori aggiunti	1
VIII	Vice ispettori	2
IX	Sotto ispettori di 1ª classe	1
	Totale	4

TABELLA XXXVIII

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Personale degli uffici
Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IV	Ispettori principali e cassieri di 1ª classe	2
V	Ispettori di 1ª classe e cassieri di 2ª classe	2
	Totale	4

TABELLA XXXIX

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Applicati	1
	Totale	1

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

TABELLA XL

Ruolo del personale di gruppo A
a) *Quadro del personale direttivo amministrativo*

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
V	Capi servizio e ispettori generali	1
VI	Direttori provinciali di 1ª classe ed assimilati	1
	Totale	2

TABELLA XLI

b) *Quadro degli ingegneri specializzati*

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VI	Ispettori superiori tecnici	2
VII	Ispettori principali tecnici	—
VIII	Primi ispettori tecnici	1
	Totale	3

TABELLA XLII

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO C
a) *Quadro dei capi d'ufficio*

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Capi di ufficio	14
	Totale	14

TABELLA XLIII

b) *Quadro del personale esecutivo d'ufficio*

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
X	Ufficiali postali-telegrafici di 1ª classe	12
XI	Ufficiali postali-telegrafici di 2ª classe	6
	Totale	18

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

TABELLA XLIV

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Ruolo amministrativo
Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Coadiutori di 2ª classe	1
	Totale	1

TABELLA XLV

Personale d'ordine

(gruppo *C*)

IX — Archivisti capi	3
X — Primi archivisti	2
XI — Archivisti	
Totale	5

TABELLA XLVI

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo tecnico

Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
V	Ispettori generali	1
VI	Ingegneri capi di 1ª classe	1
VII	Ingegneri capi di 2ª classe	1
	Totale	3

TABELLA XLVII

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VIII	Periti capi di 2ª classe	2
	Totale	2

TABELLA XLVIII

Ruolo amministrativo

Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VII	Segretari capi di 1ª classe	2
	Totale	2

TABELLA XLIX

Ruolo d'ordine

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Assistenti capi	1
	Totale	1

TABELLA L

PERSONALE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Direttori e sostituti direttori

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VI	Direttori di 2ª classe e sostituti direttori di 1ª classe	1
VII	Direttori di 3ª classe e sostituti direttori di 2ª classe	
VIII	Direttori di 4ª classe e sostituti direttori di 3ª classe	1
	Totale	2

TABELLA LI

Capi ragionieri

(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Capi ragionieri di 3ª classe	2
	Totale	2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

TABELLA LII

PERSONALE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VIII	Ispettori principali e segretari capi	1
	Totale	1

TABELLA LIII

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
X	Primi archivisti ed aiutanti ispettori di 2ª classe	1
	Totale	1

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

TABELLA LIV

RUOLO AMMINISTRATIVO

Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VI	Capi divisione	2
VII	Capi sezione	2
VIII	Consiglieri	
	Totale	4

TABELLA LV

(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VII	Ispettori principali di 1ª classe	1
VIII	Ispettori principali di 2ª classe	1
IX	Primi ispettori	2
	Totale	4

TABELLA LVI

Ruolo d'ordine

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Archivisti capi	1
X	Primi archivisti	1
XI	Archivisti	2
	Totale	4

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

TABELLA LVII

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Ruolo amministrativo

(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
VIII	Consigliere	1
	Totale	1

TABELLA LVIII

Disegnatori

(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Disegnatore capo	1
	Totale	1

TABELLA LIX

Personale subalterno

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
	Uscieri	1
	Totale	1

TABELLA LX

PERSONALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Personale d'ordine delle Capitanerie di porto

(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Archivista capo	2
X	Primo archivista	—
XI	Archivista	1
	Totale	3

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

TABELLA LXI

Ruolo amministrativo
(gruppo *A*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
V	Ispettori generali	2
VI	Capi divisione	—
VII	Capi sezione	1
VIII	Consiglieri	1
	Totale	4

TABELLA LXII

Ruolo di segreteria
Gruppo B

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
IX	Coadiutori	3
	Totale	3

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

TABELLA LXIII

Ruolo degli aiutanti
(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	Numero dei posti
XI	Primi aiutanti	1
	Totale	1

Nota bene. — Il personale inquadrato nei posti aggiunti di cui alla tabella III contenuta nel presente allegato può essere impiegato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, per l'esercizio, presso l'Amministrazione stessa, di funzioni anche diverse da quelle istituzionalmente proprie del personale del corrispondente ruolo ordinario, purchè inerenti al gruppo di appartenenza.

SCELBA — GAVA — MARTINO — DE PIETRO — TREMELLONI — TAVIANI — ERMINI — ROMITA — MEDICI — MATTARELLA — CASSIANI — VILLABRUNA — VIGORELLI — MARTINELLI — TAMBRONI

ALLEGATO C

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

TABELLA I

Ruolo direttivo amministrativo
Gruppo A

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
V	Ispettori generali	1	1
VI	Capi divisione	—	2
VII	Capi sezione	3	3
	Totale	4	

TABELLA II

Ruolo ausiliario amministrativo
(gruppo *B*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
VII	Aiutanti capi	2	2
VIII	Aiutanti di 1ª classe	—	4
IX	Aiutanti di 2ª classe	7	7
X	Aiutanti di 3ª classe	1	1
	Totale	10	

TABELLA III

Personale d'ordine
(gruppo *C*)

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
IX	Archivisti capi	6	4
X	Primi archivisti	9	7
XI	Archivisti	5	5
	Totale	20	

TABELLA IV

Personale subalterno

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI: da conferire (a)	organici del ruolo (b)
	Primi commessi	—	1
	Commessi e uscieri capi	1	1
	Uscieri	1	1
	Totale	2	

SCELBA — GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1955, numero 371.

Funzionamento dell'ente di diritto pubblico « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l'art. 4 della legge 30 giugno 1954, n. 677;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SULLA PROPOSTA dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia », eretta in ente di diritto pubblico, a norma dell'art. 4 della legge 30 giugno 1954, n. 677, ha lo scopo di provvedere, per concessione dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia in conformità delle norme all'uopo stabilite, all'esclusiva fabbricazione ed emissione di carta moneta e monete metalliche a corso legale in Somalia con potere liberatorio per i pagamenti nel territorio medesimo, nonchè ad ogni altra operazione inerente alla stessa circolazione monetaria.

La Cassa ha, altresì, funzioni consultive nelle questioni monetarie riguardanti il territorio della Somalia.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della Cassa è di L. 87.500.000, ed è interamente conferito dallo Stato mediante trasferimento del capitale di pari importo della Società per azioni, di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1954, numero 677.

Art. 3.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio;
b) il presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Il Consiglio della cassa, al quale sono attribuiti i poteri per l'amministrazione della Cassa stessa, è così composto:

a) dal presidente, scelto dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri tra i funzionari di grado 4° del Ministero del tesoro, collocato fuori ruolo, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

b) da sei membri, scelti tra persone particolarmente esperte, designate, rispettivamente, dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero, nonchè dall'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alla sostituzione dei membri del Consiglio, che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza, si provvede nei modi di cui ai precedenti comma.

Alle riunioni del Consiglio possono intervenire con voto consultivo persone particolarmente esperte, designate dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri e dall'Amministrazione fiduciaria della Somalia, anche in rappresentanza degli interessi locali.

Art. 5.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa.

In caso di sua assenza ed impedimento è sostituito dal consigliere designato dal Ministero degli affari esteri.

Il presidente ha facoltà di proporre al Consiglio il conferimento ad altri consiglieri della Cassa e funzionari di speciali poteri di rappresentanza.

Art. 6.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita, in quanto compatibile, funzioni analoghe a quelle stabilite per i sindaci dal Codice civile. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.

I tre revisori effettivi sono designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero; i primi due Ministri designano altresì i revisori supplenti.

I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 7.

Per la gestione esecutiva la Cassa si avvale della Banca d'Italia che vi provvede, secondo le norme vigenti per l'Istituto di emissione, in quanto applicabili, nei modi stabiliti con apposita convenzione da stipularsi tra il Governatore della Banca d'Italia e il presidente della Cassa e da sottoporre all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.

Art. 8.

Il bilancio della Cassa si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro il 30 aprile successivo è presentato, con le relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti, ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'approvazione.

Art. 9.

Gli utili netti annualmente realizzati dalla Cassa, previa detrazione del 10 per cento per la costituzione di un fondo di riserva ordinario e della quota annualmente stabilita dai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'estinzione delle somministrazioni nonchè delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alla Cassa, sono destnati alla costituzione di fondi di riserva straordinari.

All'atto della cessazione o liquidazione della Cassa ogni eventuale attività netta, risultante dopo il rimborso allo Stato del fondo di dotazione e delle somministrazioni ed anticipazioni dallo stesso concesse, sarà devoluta al Tesoro dello Stato.

Art. 10.

Le norme vigenti in Italia per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione sono estese, in quanto applicabili, alla Cassa, nonchè alla fabbricazione, emissione e circolazione monetaria della Somalia.

L'esercizio della vigilanza sulle operazioni della Cassa nel territorio della Somalia è ordinariamente esplicato da un controllore nominato dal Ministro per il tesoro e dall'Amministratore della Somalia.

Art. 11.

Nella prima attuazione del presente decreto restano confermati in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 1955, quali componenti degli organi di cui al precedente art. 3, tutti gli attuali membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa, con le rispettive attribuzioni. Tutti gli atti legalmente stipulati dalla Cassa prima dell'entrata in vigore del presente decreto son oconvalidati.

Art. 12.

E' approvato lo statuto della Cassa allegato al presente decreto, firmato dal Ministro per il Tesoro.

Le eventuali successive modifiche allo statuto medesimo saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.

Art. 13.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° marzo 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1955.

EINAUDI

Scelba — Gava — Martino

VISTO, il Guardasiggi: De Pietro.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1955.

Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 143. — Greco.

Satuto della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia

TITOLO I

Costituzione - Scopo - Sede - Patrimonio

Art. 1.

La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, eretta in ente di diritto pubblico ai sensi della legge 30 giugno 1954, n. 677, ha propria personalità giuridica e gestione autonoma. Essa ha per scopo di emettere carta moneta e monete metalliche aventi potere liberatorio nel territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana, nei limiti e con le norme stabilite con ordinanze dell'Ammnistratore.

La Cassa ha, altresì, funzioni consultive nelle questioni monetarie riguardanti il territorio della Somalia.

La Cassa è soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

Art. 2.

La Cassa ha sede in Roma e per la sua gestione esecutiva si avvale della Banca d'Italia che vi provvede, secondo le norme vigenti per l'Istituto di emissione in quanto applicabili e nei modi stabiliti con apposita convenzione da stipularsi tra il Governatore della Banca d'Italia e il presidente della Cassa e da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

Essa ha una sua dipendenza in Somalia.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è costituito da:

a) il fondo di dotazione di L. 87.500.000, pari al capitale della preesistente Società, integralmente conferito dallo Stato;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dai fondi di riserva straordinari costituiti a sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del presente statuto.

Nel suo nuovo ordinamento la Cassa assume tutte indistintamente le attività, i diritti, i privilegi e le passività, gli obblighi e gli impegni della Società per azioni, costituita il 18 aprile 1950 di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1954, n. 677.

TITOLO II

Amministrazione della Cassa.

Art. 4.

Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio;

b) il presidente;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Il Consiglio è composto:

a) dal presidente scelto dai Ministri per il tesoro e per gli affari esteri con l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del presente statuto;

b) da sei membri, scelti tra persone particolarmente esperte, designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero, nonchè dall'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Con le stesse norme si provvede alla loro sostituzione qualora per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza.

Alle riunioni del Consiglio possono intervenire con voto consultivo persone particolarmente esperte, designate dai Ministeri del tesoro e degli affari esteri e dall'Amministrazione fiduciaria della Somalia anche in rappresentanza degli interessati locali.

Art. 6.

Il Consiglio esercita tutti i poteri di amministrazione tanto ordinaria, quanto straordinaria, senza eccezione alcuna e con tutte le facoltà necessarie per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi indicati nel precedente art. 1, salvo le attribuzioni del presidente.

Il Consiglio in particolare:

a) autorizza la stipulazione della convenzione con l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia e con la Banca d'Italia;

b) f proposte in ordine ai distintivi e alle caratteristiche tecniche ed artistiche e ai contingenti di fabbricazione delle monete e dei biglietti;

c) sopraintende alla emissione delle monete e dei biglietti di cui all'art. 1 del presente statuto;

d) delibera in merito alla composizione della riserva di garanzia

di cui al successivo art. 15 e alle forme di impiego previste dal successivo art. 20;

e) delibera in merito alle operazioni di ritiro, annullamento, distruzione e sostituzione delle monete e dei biglietti, alla custodia di quelli destinati a servire di scorta, e a quanto altro riguarda la circolazione monetaria nel territorio della Somalia sotto amministrazione italiana;

f) provvede alla formazione e presentazione del bilancio ai sensi e per gli effetti del successivo art. 18;

g) provvede alla amministrazione della Cassa, secondo le norme vigenti per l'Istituto di emissione in Italia, in quanto applicabili;

h) nomina, su proposta del presidente, il segretario del Consiglio, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso, e determina la consistenza numerica del personale della Banca d'Italia e di altre Amministrazioni che può essere chiamato a far parte dell'Ufficio di presidenza;

i) delibera circa le norme interne di gestione della Cassa;

l) adempie agli altri incarichi ad esso eventualmente demandati in materia monetaria e valutaria di interesse del territorio della Somalia sotto amministrazione italiana.

Art. 7.

Il Consiglio è convocato dal presidente e da chi ne fa le veci, mediante avviso con lettera raccomandata al domicilio di ciascuno dei componenti, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio si riunisce di regola una volta al mese e può essere convocato in ogni altro momento, ove lo richiedano particolari esigenze.

In caso di urgenza si può procedere alla immediata convocazione ove sia assicurata la presenza di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori.

Art. 8.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio devono essere presenti almeno quattro dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 9.

Di ogni adunanza del Consiglio viene redatto un verbale che, debitamente approvato, è trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario, il quale ne rimette copia, entro dieci giorni, ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copia ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria e di fronte a terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure. Egli ha la firma della Cassa

ed ha la facoltà, in caso di urgenza, di prendere provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale ne darà comunicazione nella prima seduta successiva per la ratifica.

Impartisce le direttive per il funzionamento della Cassa, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio ed esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dai decreti dallo statuto e dai regolamenti che disciplinano l'attività della Cassa e che non sono espressamente riservate al Consiglio.

Art. 11.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal consigliere designato dal Ministero degli affari esteri.

Il presidente può delegare in tutto o in parte le sue facoltà al proprio sostituto e proporre al Consiglio il conferimento ad altri consiglieri della Cassa e funzionari di speciali poteri di rappresentanza.

TITOLO III

Collegio dei Revisori dei conti

Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri.

I tre revisori effettivi sono designati rispettivamente dai Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per il commercio con l'estero; i supplenti dai primi due Ministri predetti.

Il Collegio dei revisori dei conti nella sua prima riunione provvede alla nomina del presidente da scegliere tra i revisori effettivi.

I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni con la osservanza delle norme stabilite per i sindaci dal Codice civile, in quanto applicabili.

In particolare i revisori:

a) esercitano il controllo sull'amministrazione della Cassa per la osservanza delle leggi, dei decreti, dello statuto e dei regolamenti;

b) accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) effettuano il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa;

d) esaminano il bilancio della Cassa e il relativo conto economico, riferendo ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

I revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio.

TITOLO IV

Operazioni della Cassa e facoltà di firma

Art. 14.

La Cassa, previa convenzione con l'Amministratore della Somalia e in conformità dei provvedimenti all'uopo emanati dall'Amministratore stesso, esercita il privilegio esclusivo di fabbricazione e di emissione di carta moneta e di monete metalliche a corso legale con potere liberatorio per pagamenti nel territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana.

Art. 15.

La Cassa emette la moneta di cui al precedente art. 14 contro introito di oro, argento od altre valute e ritira la moneta stessa contro esito di oro, argento o valuta.

Per la moneta in circolazione la Cassa è tenuta ad avere riserve di garanzia costituite da oro, argento ed altre valute in conformità della convenzione stipulata con l'Amministrazione fiduciaria ai sensi del precedente articolo.

La Cassa può altresì tenere presso di sè, a titolo di scorta, un quantitativo di moneta non superiore ad un terzo della circolazione.

Art. 16.

La Cassa è validamente impegnata dalla firma singola del presidente ed in caso di sua assenza od impedimento o di espressa delega da quella del sostituto del presidente. Di fronte ai terzi la firma del sostituto del presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Con l'assunzione della gestione della Cassa da parte della Banca d'Italia l'uso della fima è delegato alla Banca medesima e per essa ai suoi funzionari per le attribuzioni demandatele.

Il Consiglio, su proposta del presidente, può altresì delegare l'uso della firma, determinandone i limiti, a consiglieri e funzionari.

TITOLO V

Bilanci - Utili - Spese e perdite - Riserve

Art. 17.

L'esercizio della Cassa inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio vengono compilati il bilancio, il relativo conto perdite e profitti nonchè l'inventario dell'attivo e del passivo della Cassa.

I profitti sono quelli conseguiti durante l'anno tanto dalle operazioni ordinarie quanto da quelle straordinarie.

Le spese comprendono quelle di ordinaria amministrazione, quelle pel rifornimento della riserva metallica, quelle per l'emissione delle mo-

nete e dei biglietti al portatore e simili; le tasse nonchè gli altri oneri ed eventuali ammortamenti.

Art. 18.

Il bilancio annuale col cont oprofitti e perdite deve essere presentato al Collegio dei revisori dei conti non più tardi del 31 marzo di ogni anno.

Entro il 30 aprile successivo il Consiglio trasmette il bilancio annuale insieme con le relazioni del Consiglio medesimo e del Collegio dei revisori dei conti, ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'approvazione.

Art. 19.

Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, dopo di avere da essi prelevato il dieci per cento per la graduale costituzione di un fondo di riserva ordinario, sono destinati alla costituzione di fondi di riserva straordinari, previa deduzione di una quota annualmente stabilita dai Ministeri del tesoro e degli affari esteri per l'estinzione delle somministrazioni nonchè delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alla Cassa.

Art. 20.

Le riserve sono investite nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio.

TITOLO IV

Disposizioni generali e finali

Art. 21.

Alla Cassa, nonchè alla fabbricazione, emissione e circolazione della moneta della Somalia sono estese in quanto applicabili, le norme vigenti in Italia per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del presente decreto.

L'esercizio della vigilanza sulle operazioni della Cassa nel territorio della Somalia è ordinariamente esplicato da un controllore nominato dal Ministro per il tesoro e dall'Amministratore della Somalia.

Art. 22.

La misura dell'indennità e dei compensi spettanti al presidente, al suo sostituto, ai membri del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti è stabilita dal Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio.

Art. 23.

All'atto della cessazione o liquidazione della Cassa, ogni eventuale attività netta risultante, dopo il rimborso allo Stato del fondo di dotazione e delle somministrazioni e delle anticipazioni dallo stesso concesse, sarà devoluta al Tesoro dello Stato.

Visto, *Il Ministro per il tesoro:* GAVA

ORDINANZA n. 11 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952 numero 2357;

VISTO l'articolo 9, comma terzo, del precitato decreto;

VISTA l'Ordinanza 7 dicembre 1951, n. 27;

VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza 23 dicembre 1951, n. 28;

VISTO l'articolo 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'articolo 4 della Dichiarazione dei principi costituzionali annessi all'Accordo di Tutela;

DELIBERA e promulga la seguente

ORDINANZA:

Art. 1.

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea, derivante da infortunio sul lavoro di cui all'art. 28 dell'Ordinanza 7 dicembre 1951, n. 27, è aumentata dal 50% ai 2/3 della retribuzione giornaliera.

Art. 2.

I titolari di rendita liquidata a norma dell'Ordinanza di cui all'articolo 1, con grado di inabilità permanente non superiore al 30%, possono richiedere alla Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia, la corresponsione, in luogo della rendita, di una somma pari al valore capitale della rendita medesima.

Art. 3.

Nel caso che l'infortunato liquidato ai sensi dell'art. 2 subisca un nuovo infortunio, indennizzabile con rendita di inabilità permanente, nella nuova liquidazione che ne deriva sono applicabili le norme di cui al comma terzo dell'art. 29 della succitata Ordinanza.

Art. 4.

Con decreto dell'Amministratore saranno pubblicati i regolamenti per l'esecuzione dell'Ordinanza 7 dicembre 1951, n. 27, relativa alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ordinanza 9 marzo 1954, n. 7, relativa all'assicurazione contro le malattie professionali e del D. A. 3 maggio 1954, n. 51, contenente norme complementari per l'assicurazione contro le malattie professionali.

Art. 5.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti emanati in forza dell'art. 4 sono punite con l'ammenta fino a So. 5.000 (cinquemila).

Mogadiscio, lì 20 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

ORDINANZA n. 12 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

OMESSO il parere del Consiglio Territoriale stante la necessità e l'urgenza di provvedere;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela;

DELIBERA e promulga la seguente

ORDINANZA:

Art. 1.

Possono essere espropriati i beni immobili ed i relativi diritti, per l'esecuzione — mediante costruzione, trasformazione ed utilizzazione — di opere di pubblica utilità dichiarate tali per decreto dell'Autorità competente.

Art. 2.

Sono opere di pubblica utilità quelle che si debbono eseguire nel pubblico interesse per conto della Amministrazione Centrale, delle Regioni, dei Distretti, dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio e delle Ammnistrazioni dei Servizi Municipali dei centri municipalizzati.

Sono, del pari, opere di pubblica utilità quelle dirette a conservare ed incrementare il patrimonio storico, artistico e culturale del Territorio.

Art. 3.

Competente, in ogni caso, per la dichiarazione di pubblica utilità, è il Capo della Regione. Egli provvede con proprio decreto corredato dal piano particolareggiato di espropriazione, descrittivo dei singoli beni da espopriare, con l'indicazione dei confini, le eventuali risultanze del libro fondiario e le generalità dei proprietari.

Art. 4.

La dichiarazione di pubblica utilità, è inserta per estratto nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Il piano di espropriazione è depositato nell'Ufficio dell'Amministrazione Municipale nel cui territorio l'opera deve essere eseguita. Se l'esecuzione dell'opera interessa più circoscrizioni Municipali, il deposito deve essere eseguito presso i corrispondenti uffici per la parte di rispettiva competenza.

Il deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso sono resi pubblici dal Capo della Municipalità mediante pubblici bandi e con tutte quelle forme tradizionali di divulgazione che verranno giudicate idonee per assicurare la conoscenza da parte di tutti gli interessati. Inoltre, del deposito del piano sarà data pubblica notizia, da parte della stessa Au-

torità mediante avviso affisso all'albo municipale e mediante inserzione di detto avviso nel Bollettino Ufficiale della Somalia contemporaneamente alla pubblicazione della dichiarazione di pubblica utilità.

Chiunque vi abbia interesse, entro trenta giorni, dalla data di pubblicazione, può interporre ricorso per iscritto contro la dichiarazione di pubblica utilità o contro il piano di espropriazione, oppure contro entrambi, al Capo della Regione il quale decide entro il termine di giorni 15 con decreto motivato.

Avverso il decreto del Capo della Regione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 15 dalla notifica del decreto medesimo, all'Amministratore che decide inappellabilmente entro il termine di giorni 20.

Art. 5.

L'indennità di espropriazione è fissata, su richiesta del Capo della Regione, da una commissione nominata con decreto dell'Amministratore e composta da: il Giudice della Somalia che la presiede; un funzionario dell'Ispettorato Lavori Pubblici; un funzionario dell'Ufficio Tecnico erariale; due consiglieri dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio designati dal Capo dell'Amministrazione Municipale stessa.

La Commissione è unica per il Territorio ed ha sede in Mogadiscio. Essa decide a maggioranza ed in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Nell'espletamento delle sue attribuzioni può avvalersi dell'opera di periti, procedere a sopraluoghi sui beni espropriandi e sentire le parti interessate anche in contradditorio.

Avverso la decisione della commissione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 15 dalla notifica della decisione stessa, all'Amministratore, il quale, decide, entro uguale termine, inappellabilmente.

Le spese di perizia e quelle relative alla commissione sono a carico dell'espropriante.

Art. 6.

Divenuti definitivi la dichiarazione di pubblica utilità ed il piano di espropriazione e fissata la indennità, il Capo della Regione pronuncia inappellabilmente il decreto di espropriazione, ordinando il pagamento dell'indennità e la occupazione immediata dei beni.

Art. 7.

Per gravi urgenti motivi di pubblica utilità e di interesse pubblico il Capo della Regione, previa autorizzazione dell'Amministratore, può procedere di ufficio, con decreto motivato, alla espropriazione dei beni di cui all'art. 1, senza le formalità della presente legge, eseguiti i depositi dell'indennità presso un Istituto bancario di diritto pubblico e del piano di espropriazione negli uffici delle Amministrazioni Municipali competenti. E' ammesso, anche in tal caso, il ricorso in merito alla misura della indennità fissata, da esperirsi nei modi e nei termini stabiliti nel 4° comma dell'art. 5.

Mogadiscio, lì 28 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

DECRETO n. 80 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'articolo 9, comma terzo, del citato decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 8 dicembre 1950 del sig. Omar Amir bin Eid, intesa ad ottenere in concessione edilizia un appezzamento di terreno demaniale sito in Merca, per costruirvi un fabbricato ad uso di abitazione;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta, è rimasto affisso a termini di legge all'Albo della Residenza di Merca ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 4 del 1° aprile 1953 e poi, a scopo di rettifica, sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 2 del 1° febbraio 1955, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il relativo progetto di costruzione è stato approvato dall'Ispettorato Lavori Pubblici con foglio n. 400292 in data 14 gennaio 1954;

VISTI i fogli n. 624295 in data 29 ottobre 1954 e n. 121657 in data 4 marzo 1955 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestanti che il sig. Omar Amir bin Eid ha pagato la somma complessiva di So. 403,75, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta, risultata di mq. 288,40, è stata consegnata al sig. Omar Amir bin Eid, come risulta dal verbale di consegna redatto dall'Ispettorato Lavori Pubblici in data 29 novembre 1954;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 8 gennaio 1955 e la planimetria che lo integra;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa a scopo edilizio, a favore del sig. Omar Amir bin Eid, la area demaniale di mq. 288,40, sita in Merca, come delimitata e descritta nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato e reso esecutivo l'atto in data 8 gennaio 1955, stipulato fra l'Amministrazione, rappresentata dal Reggente la Direzione Affari Finanziari e il sig. Omar Amir bin Eid, per la disciplina della concessione predetta.

Mogadiscio, lì 15 marzo 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

VISTO e Registrato - Reg. n. 7, foglio n. 212.
Mogadiscio, lì 25 marzo 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 81 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del predetto decreto;

VISTA l'Ordinanza 15 settembre 1950, n. 62 che approva il contratto d'impiego locale a tempo determinato;

VISTO il decreto 19 novembre 1954, n. 150, che apporta modificazioni ad alcune norme del contratto predetto, limitatamente per quanto concerne il personale assunto in servizio con decorrenza 1° luglio 1950;

RITENUTO opportuno apportare analoghe modificazioni anche nei riguardi del personale a contratto locale assunto o da assumere in servizio con decorrenza posteriore al 1° luglio 1950;

VISTA l'Ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto 19 novembre 1954, n. 150 si applicano, con le varianti di cui agli articoli seguenti, anche al personale assunto in base all'Ordinanza 15 settembre 1950, n. 62, con decorrenza posteriore a quella del 1° luglio 1950, nonchè al personale che sarà assunto successivamente in base alla stessa predetta Ordinanza.

Art. 2.

La durata dei contratti relativi al personale di cui al precedente artico 1 continua ad essere regolata dalle norme contenute nell'art. 4 dell'Ordinanza 15 settembre 1950, n. 62;

Peraltro, la durata predetta non può in nessun caso essere stabilita per un periodo di tempo che oltrepassi la data del 30 giugno 1960.

Art. 3.

Alla scadenza dei contratti di cui al precedente art. 2, al personale nei riguardi del quale non intervenga la rinnovazione dei contratti stessi, compete un'indennità computata a norma dell'art. 3 del decreto 19 novembre 1954, n. 150.

Art. 4.

La disposizione di cui all'art. 4 del decreto 19 novembre 1954, n. 150, si applica al personale indicato all'art. 1 del presente decreto, limitatamente a quello per il quale sia intervenuta una rinnovazione del contratto.

Art. 5.

Nei casi previsti dall'art. 5 del decreto 19 novembre 1954, n. 150, la

indennità di licenziamento spetta soltanto al personale nei confronti del quale sia intervenuta una rinnovazione del contratto.

Detta indennità è commisurata al numero degli anni intercorrenti fra la data di inizio e quella di scadenza del contratto.

Art. 6.

La somma mensile forfetaria prevista all'art. 8 del decreto 19 novembre 1954, n. 150, spetta al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dal giorno dal quale ha effetto la prima rinnovazione del contratto.

Nel caso di nuove assunzioni la predetta somma spetta dal giorno dell'assunzione.

Art. 7.

Il termine stabilito all'art. 10 del decreto 19 novembre 1954, n. 150, è fissato, per il personale di cui al primo comma del precedente articolo 6, a sei mesi dopo la decorrenza di cui al comma medesimo.

Art. 8.

Il personale a contratto locale assunto fuori del Territorio può essere autorizzato a condurre con sè la famiglia o a farsi raggiungere dalla medesima con spese a carico dell'Amministrazione.

Mogadiscio, lì 20 aprile 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Spinelli

VISTO e Registrato - Reg. n. 8, foglio n. 240.
Mogadiscio, lì 12 maggio 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 82 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'articolo 9, comma terzo, del citato decreto;

RIT5NUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 29 marzo 1954 del sig. Erzi Giama Scirua, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 288, a scopo edilizio, sito in Mogadiscio, via Citerni, e la successiva domanda del predetto in data 24 dicembre 1954, intesa ad ottenere in concessione mq. 384 in luogo di mq. 288, di cui alla domanda del 29 marzo 1954;

CONSIDERATO che il relativo avviso ad opponendum è stato affisso a termini di legge all'albo municipale di Mogadiscio e pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 6 del 1° giugno 1954 e poi, a scopo di rettifica, sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 2 del 1° febbraio 1955, senza opposizione da parte di terzi;

VISTI i fogli n. 624037 in data 27 novembre 1954 e n. 121236 in data 1° marzo 1955 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestanti che il sig. Erzi Giama Scirua ha pagato la somma complessiva di So. 1152, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che il relativo progetto, presentato dal sig. Erzi Giama Scirua, per la costruzione di uno stabile in muratura ad uso di civile abitazione, è stato approvato dalla commissione edilizia municipale di Mogadiscio nella 192ª seduta del 18 marzo 1955;

CONSIDERATO che l'area di mq. 384 è stata consegnata al sig. Erzi Giama Scirua, come risulta dal verbale di consegna redatto dall'ufficio Tecnico Erariale in data 1° aprile 1955;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 12 aprile 1955 e la planimetira che lo integra;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa a scopo edilizio, a favore del sig. Erzi Giama Scirua, la area demaniale di mq. 384, sita in Mogadiscio, via Citerni, come delimitata e descritta nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato e reso esecutivo l'atto che disciplina la concessione di cui all'art. 1, stipulato in data 12 aprile 1955 fra l'Amministrazione, rappresentata dal Reggente la Direzione Affari Finanziari ed il sig. Erzi Giama Scirua.

Mogadiscio, lì 27 aprile 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato Registro n. 8, foglio n. 195.
Mogadiscio, lì 4 maggio 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 83 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'articolo 9, comma terzo, del citato decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Ac-

cordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fndiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO l'atto di compra-vendita immobiliare n. 728 di rep. in data 23 luglio 1943, a rogito cav. Minniti Demetrio, notaio in Mogadiscio, con il quale il sig. Bottari Salvatore cedeva, per la somma di scellini E.A. 10.000 (diecimila), al rag. Turrin Pergentino i diritti e gli interessi da lui vantati sull'appezzamento di terreno demaniale avente la superficie di mq. 1300, sito in Mogadiscio, viale Regina Elena e contraddistinto col numero 38/H del piano regolatore di Mogadiscio, e nel contempo alienava lo stabile che insiste sul lotto di terreno in parola;

VISTO l'atto di compra-vendita immobiliare n. 1091 di rep. in data 7 maggio 1945, a rogito cav. Minniti Demetrio, notaio in Mogadiscio, con il quale il rag. Turrin Pergentino cedeva, per la somma di scellini E.A. 10.000 (diecimila) al sig. Ahmed Hussen Dehani i diritti e gli interessi da lui vantati sull'appezzamento di terreno demaniale, sopra indicato, ed alienava altresì lo stabile che vi insiste;

VISTA la domanda in data 11 febbraio 1953, presentata dal sig. Ahmed Hussen Behani, intesa ad ottenere la concessione a scopo edilizio con la conseguente libera disponibilità del lotto di terreno demaniale, sito in Mogadiscio, viale Regina Elena, contrassegnato con il numero 38/H del piano regolatore di Mogadiscio e avente la superficie di metri quadrati 1300;

CONSIDERATO che il progetto di costruzione n. 6512 del 26 settembre 1941, presentato dal sig. Bottari Salvatore, fu approvato dalla Commissione edilizia municipale con verbale n. 67 del 26 settembre 1941;

CONSIDERATO che l'area di mq. 1300 fu consegnata al sig. Bottari Salvatore, come risulta dal verbale redatto dall'Ufficio delle Opere Pubbliche in data 10 novembre 1941;

CONSIDERATO che il sig. Bottari Salvatore costruì sull'area demaniale in questione uno stabile conforme al progetto di costruzione, come risulta dal foglio n. 211412 del 18 aprile 1955 dell'Ufficio Tecnico Erariale;

VISTO il foglio n. 121863 in data 16 aprile 1955 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che il sig. Ahmed Hussen Dehani ha provveduto al pagamento della somma di So. 6362, prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile sopra menzionato rilasciato dal Municipio di Mogadiscio con foglio n. 5707 in data 16 luglio 1943;

CONSIDERATO che, a causa degli eventi bellici, non fu possibile a suo tempo emanare il decreto di concessione edilizia e di libera disponibilità dell'area di mq. 1300 sopra menzionata e che, per tale motivo, è sorta una situazione di fatto che occorre definire;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione a scopo edilizio ed il riconoscimento della libera disponibilità di terreno demaniale;

Decreta:

Sono riconosciute a favore del sig. Ahmed Hussen Behani la concessione a scopo edilizio e la libera disponibilità dell'area demaniale contrassegnata con il numero 38/H del piano regolatore di Mogadiscio, avente una superficie di mq 1300, sita in Mogadiscio, viale Regina Elena e confinante: a Nord, con lato di m. 34,75, con lotto Gelardi; ad Est con lato di m. 39,35, con via Benedetti; a Sud, per la lunghezza di m. 10, con la zona di rispetto della cabina elettrica dell'Azienda «De Vicenzi» e per m. 25,40 col viale Regina Elena; ad Ovest, per la lunghezza di metri 10, con la zona di rispetto della suddetta cabina elettrica e per m. 30,50 col lotto concesso al sig. Manca Michele, come risulta dall'allegata planimetria.

Mogadiscio, lì 3 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 8, foglio n. 234.
Mogadiscio, lì 11 maggio 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 84 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del predetto decreto;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9;

VISTO il decreto amministratoriale n. 153 di rep. del 27 novembre 1954;

RAVVISATA la necessità d'indire un concorso per esami a 10 posti di Ufficiale Postale Aggiunto;

Decreta:

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di Ufficiale Postale Aggiunto come da bando allegato che fa parte integrante del presente decreto;

Mogadiscio, lì 3 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 9, foglio n. 86.
Mogadiscio, lì 31 maggio 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

BANDO DI CONCORSO A 10 POSTI DI UFFICIALE POSTALE AGG.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di «Ufficiale Postale Aggiunto».

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno presentare, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando sul «Bollettino Ufficiale» dell'AFIS, domanda in carta bollata di So. 0.80 alla Direzione del Personale e degli Affari Generali.

Le domande potranno anche essere presentate ai Distretti che le trasmetteranno col primo mezzo direttamente alla predetta Direzione del Personale.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Certificato medico attestante l'idoneità fisica del candidato e dal quale risulti che il medesimo è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

b) Certificato del Capo Distretto dal quale risulti che il candidato non sia minore di 16 anni;

c) Certificato del Capo Distretto attestante il luogo di nascita, le generalità e la buona condotta morale e civile del candidato;

d) Certificato degli studi compiuti;

e) Dichiarazione del candidato di accettare la destinazione in servizio in qualsiasi località della Somalia.

Il personale a paga mensile in servizio presso l'AFIS può partecipare al concorso senza presentare i documenti di cui alle lettere a) b) c).

Art. 4.

L'esame dei documenti esibiti e dei requisiti per la partecipazione al concorso, è devoluto alla Commissione esaminatrice che sarà nominata dall'Amministratore e sarà composta da un Presidente scelto fra il personale direttivo delle Direzioni Centrali dell'Amministrazione, da quattro membri di cui due scelti fra il personale tecnico dell'Ispettorato Poste e Telecomunicazioni e due fra il personale insegnante, e da un segretario scelto fra il personale d'ordine.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dal concorso coloro che a suo giudizio insindacabile non ritenesse di immettere nei ruoli degli Ufficiali Postali.

Art. 5.

Le prove di esame sono le seguenti:

OBBLIGATORIE:

a) due prove scritte in lingua italiana, ecc;

b) una prova scritta di aritmetica (problema limitato al calcolo delle quattro operazioni);

c) una prova orale in lingua italiana (lettura di un brano ed esposizione di esso);

d) una prova orale di aritmetica (limitata al calcolo delle quattro operazioni);

e) una prova orale di cultura generale con particolare riferimento ad elementari nozioni di geografia politica.

FACOLTATIVE:

a) prove scritte di cui alle lettere a) e c) da sostenersi in arabo o in altra lingua;

b) prova di dattilografia.

La durata e le modalità per ciascuna prova di esame saranno stabilite insindacabilmente dalla Commissione esaminatrice.

Il luogo, la data e l'orario delle prove di esame saranno resi noti a tempo debito dalla Commissione stessa mediante comunicazione diretta agli interessati.

Art. 6.

Per ogni prova di esame obbligatoria a ciascun candidato sarà attribuito dalla Commissione un voto complessivo in centesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione complessiva di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta centesimi in ciascuna prova.

Per ogni prova di esame facoltativa sarà attribuito dalla Commissione un punteggio aggiuntivo che non potrà superare i tre centesimi e che sarà valevole soltanto agli effetti della graduatoria.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove obbligatorie e dei punti ottenuti in quelle facoltative.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e sarà definitiva solo dopo l'approvazione dell'Amministratore. In caso di parità di voti la Commissione terrà conto dei titoli di studio presentati. La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Art. 7.

Sugli eventuali ricorsi contro la graduatoria e irregolarità nello svolgimento del concorso, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva l'Amministratore, sentita la Commissione giudicatrice.

Il giudizio di quest'ultima nel valutare le prove di esame è insindacabile.

Art. 8.

I primi dieci in graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno assunti in servizio presso l'A.F.I.S. con la qualifica di «Ufficiale Postale aggiunto in prova» e con lo stipendio di So. 165 mensili.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti

messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si facciano eventualmente vacanti.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di assumerli in servizio alle stesse condizioni dei vincitori.

Art. 9.

I vincitori dovranno, ad assunzione avvenuta, frequentare un corso di addestramento della durata di sei mesi che sarà considerato come periodo di prova.

Per ottenere la conferma in servizio dopo il periodo di prova, occorre aver superato con esito favorevole un esame di carattere tecnico, al quale i partecipanti al concorso stesso saranno sottoposti.

In base all'esito di detto esame sarà stabilita la graduatoria definitiva di coloro che saranno mantenuti in servizio.

Le modalità per lo svolgimento del corso di addestramento e del relativo esame saranno successivamente stabilite.

Art. 10.

Coloro che saranno confermati in servizio dopo il periodo di prova, avranno la qualifica di «Ufficiale Postale aggiunto» e saranno inquadrati alla cat. C — grado 11° con lo stipendio di So.250 mensili, mentre coloro che non saranno confermati in servizio cesseranno dal far parte del personale dellA.F.I.S. senza diritto ad alcun compenso ed indennizzo.

Per questi ultimi l'Amministrazione può, tuttavia, consentire che il servizio di prova sia prorogato per un altro periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 11.

I vincitori del concorso appartenenti al personale dell'A.F.I.S. conserveranno, a titolo di assegno personale, la differenza eventualmente esistente fra gli assegni goduti e quelli sopra specificati, fino a riassorbimento della differenza stessa.

d'ordine
DELL'AMMINISTRATORE
F.to: BOLOGNA

DECRETO n. 85 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO il D.A. 337955 del 12 ottobre 1953 col quale il Dr. Francesco Scimone veniva nominato Funzionario Delegato per la Direzione Sviluppo Economico;

CONSIDERATO che per motivi di licenza il suddetto Funzionario non potrà esplicare temporaneamente le mansioni inerenti;

RITENUTO di doverlo temporaneamente sostituire per assicurare la continuità del servizio;

Decreta:

Art. 1.

Il Dr. Striano Ezio è nominato Funzionario Delegato per la Direzione per lo Sviluppo Economico, in temporanea sostituzine del dottor Francesco Scimone.

Art. 2.

Il provvedimento entra in vigore a partire dal 1° giugno 1955.

Mogadiscio, lì 4 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 8, foglio n. 239.
Mogadiscio, lì 12 maggio 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 86 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO l'ordinamento per la Somalia approvato con r.d. 20 giugno 1935 n. 1638;

RITENUTO che a seguito del rimpatrio del Sig. Duncovich Antonio l'Ufficio del Segretario Capo del Pubblico Ministero è vacante;

RAVVISATA la necessità, per inderogabili esigenze di servizio, di affidare al sig. Capitano Campanella dr. Alberto, in aggiunta alle attuali sue funzioni di Cancelliere Militare Capo, anche quella di Segretario dell'ufficio del Pubblico Ministero presso il Giudice della Somalia;

Decreta:

Dal giorno 1° maggio 1955 il sig. Capitano Campanella dr. Alberto, Cancelliere Militare Capo, assume anche le funzioni di Segretario Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Giudice della Somalia.

Mogadiscio, lì 12 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 9, foglio n. 6.
Mogadiscio, lì 18 maggio 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 87 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica(9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del sucitato decreto;

VISTA la circolare amministratoriale n. 222154 in data 1° gennaio 1951 riguardante la contabilità dei beni mobili;

VISTO il D.A. 19 giugno 1954, n. 512130 con il quale l'avv. Negrotto Cambiaso Ademaro Maria veniva nominato consegnatario responsabile del materiale mobile di categoria «B»;

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina di un consegnatario in sostituzione dell'avv. Negrotto Cambiaso Ademaro Maria, deceduto il 3 marzo 1955;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 3 dicembre 1952, n. 2358, relativo all'Ordinamento Amministrativo-Contabile dell'AFIS;

Decreta:

L'impiegato a contratto locale sig. Falletti Dario — D-I — con decorrenza 3 marzo 1955, è nominato consegnatario responsabile del materiale mobile della categoria «B': libri, pubblicazioni, carte geografiche e tipografiche, oggetti d'arte di proprietà dell'Amministrazione.

Mogadiscio, lì 12 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 9, foglio n. 64.
Mogadiscio, lì 21 maggio 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 88 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTA la propria Ord. n. 4 del 30 marzo 1955, relativa alla istituzione di Amministrazioni dei Servizi Municipali;

VISTA la propria Ord. n. 5 del 24 febbraio 1953, che prevede la istituzione dei servizi anagrafe e Stato Civile nel Territorio;

VISTA la propria Ord. n. 18 del 20 dicembre 1953, relativa alle elezioni delle Consulte Municipali;

RAVVISATA l'opportunità di elevare ad Amministrazione dei Servizi Municipali il centro urbano di Harardera, in territorio del Distretto di Obbia;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° luglio 1955 è istituita l'Amministrazione dei Servizi Municipali di Harardera con una circoscrizione territoriale compresa entro un raggio di metri cinquecento avente per centro la vecchia Garesa.

Art. 2.

Con la decorrenza di cui al precedente articolo, sono istituiti i servizi anagrafici e di Stato Civile nella suddetta Amministrazione dei Servizi Municipali.

Mogadiscio, lì 20 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 9, foglio n. 73.
Mogadiscio, 27 maggio 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 89 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTA la propria Ord. n. 4 del 30 marzo 1955, relativa alla istituzione di Amministrazioni dei Servizi Municipali;

VISTA la propria Ord. n. 5 del 24 febbraio 1953, che prevede la istituzione dei servizi anagrafe e Stato Civile nel Territorio;

VISTA la propria Ord. n. 18 del 20 dicembre 1953, relativa alle elezioni delle Consulte Municipali;

RAVVISATA l'opportunità di elevare ad Amministrazione dei Servizi Municipali il centro urbano di Doi Gab, in territorio del Distretto di Bur Hacaba;

Decreta:

Art. 1.

Con decorenza 1° luglio 1955 è istituita l'Amministrazione dei Servizi Municipali di Doi Gab la cui circoscrizione territoriale è costituita da tutto il territorio incluso entro il perimetro: Mode Mode — Leubul Bulo Corcorò — Aliò Daio — Uar Genai — Reidabò — Lugabar, inclusi i nominati villaggi.

Art. 2.

Con la decorrenza di cui al precedente articolo, sono istituiti i ser-

vizi anagrafici e di Stato Civile nella suddetta Amministraizone dei Servizi Municipali.

Mogadiscio, lì 20 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 9, foglio n. 72.
Mogadiscio, lì 27 maggio 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 90 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO l'Ordinamento Giudiziario della Somalia approvato con r.d. 20 giugno 1935, n. 1638, modificato con l'Ordinanza n. 7 del 12 aprile '50;

VISTO il decreto n. 7 del 18 gennaio 1955 con il quale si provvede alla nomina degli Assessori dei Tribunali Regionali della Somalia per l'anno 1955;

RITENUTO che per assicurare il regolare funzionamento del Tribunale Regionale dello Hiran, è opportuno provvedere alla nomina di altri Assessori;

Decreta:

Sono nominati Assessori del Tribunale Regionale dello Hiran per l'anno 1955 in aggiunta a quelli nominati Assessori con il decreto n. 7 del 18 gennaio 1955:

— Giorgeri Vittorio fu Carlo Giorgio;
— Hagi Mohamed Mohamud — *Cab. Auadle;*
— Maalim Hussen Barre — *Cab. Scekal;*
— Scek Mohamed Ali — *Cab. Averghidir.*

Mogadicio, lì 21 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 9, foglio n. 69.
Mogadiscio, lì 27 maggio 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 91 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTA l'Ordinanza n. 7 del 22 maggio 1953 relativa all'istituzione dei Giudici Regionali;

VISTO il decreto n. 130 del 16 settembre 1954 con il quale il Dr. Luciano Falco veniva nominato Giudice Regionale del Mudugh;

Decreta:

A decorrere dal 24 marzo 1955 il Dr. Luciano Falco cessa dall'incarico di Giudice Regionale del Mudugh perchè destinato ad altro incarico.

Mogadiscio, lì 21 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO e Registrato - Reg. n. 9, foglio n. 68.
Mogadiscio, lì 27 maggio 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 92 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTA l'Ordinanza n. 7 del 22 maggio 1953 relativa all'istituzione dei Giudici Regionali;

VISTO il decreto n. 132 del 5 ottobre 1954 con il quale il Dr. Giuseppe Chiavalon veniva nominato Giudice Regionale della Migiurtinia;

Decreta:

A decorrere dal 24 marzo il Dr. Giuseppe Chiavalon, cessa dalle funzioni di Giudice Regionale della Migiurtinia perchè destinato ad altro incarico.

Mogadiscio, lì 21 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO e Registrato - Reg. n. 7, foglio n. 67.
Mogadiscio, lì 27 maggio 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 93 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTE le proprie Ordinanze n. 5 del 30 marzo 1955, e n. 6 del 31 marzo 1955;

RITENUTO di dovere fissare il periodo stagionale per la tenuta degli «scir», di cui rispettivamente agli artt. 13 e 4 delle su citate ordinanze;

CONSIDERATA l'opportunità di avvalersi degli stessi «scir» che si terranno per l'elezione dei Consigli Distrettuali per effettuare anche le elezioni primarie per l'elezione del Consiglio Territoriale;

RITENUTO che i mesi più favorevoli per la tenuta dei suddetti «scir» siano quelli di agosto, settembre, ottobre e novembre;

Decreta:

Il periodo stagionale per la tenuta degli «scir» per l'elezione dei Consigli Distrettuali e per l'elezione del Consiglio Territoriale, di cui rispettivamente all'art. 4 dell'Ordinanza n. 5 del 30 marzo 1955 e all'art. 13 dell'Ordinanza n. 6 del 31 marzo 1955, è fissato per tutto il Territorio dal 1° agosto 1955 al 30 novembre 1955.

Mogadiscio, lì 27 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 9, foglio n. 90.
Mogadiscio, lì 31 maggio 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 94 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

RITENUTO che il Magistrato di Tribunale Dott. Domenico Raspini, Giudice della Somalia, è rimpatriato in data 6 maggio 1955;

RITENUTO che ai termini dellart. 37 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con r.d. 20 giugno 1935, n. 1638, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

A decorrere dal 7 maggio 1955 il dott. Vincenzo Mellana, Magistrato di Tribunale, è nominato Giudice della Somalia.

Mogadiscio, lì 30 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 9, foglio n. 96.
Mogadiscio, lì 1° giugno 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 95 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 2357 del 9 dicembre 1952;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTA la disposizione n. 7118 del 1° aprile 1950, riguardante il Monopolio dei tabacchi e dei fiammiferi nel Territorio della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di adeguare i prezzi di vendita di alcuni tipi di sigarette ai prezzi di costo;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sigarette sono modificati come segue:

— Sigarette Philip Morris da So. 110 a So. 90 il Kg., cioè da So. 0,11 a So. 0,09 il pezzo;
— Sigarette Chesterfield da So. 110 a So. 90 il Kg. cioè da So. 0,11 a So. 0,09 il pezzo;
— Sigarette Lucky Strike da So. 110 a So. 90 il Kg., cioè da So. 0,11 a So. 0,09 il pezzo;
— Sigarette Colombo da So. 90 a So. 70 il Kg., cioè da So. 0,09 a So. 0,07 il pezzo.

Art. 2.

Nessun accertamento sarà effettuato presso le rivendite dei generi di Monopolio in relazione al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° giugno 1955.

Mogadiscio, lì 31 maggio 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco

VISTO e Registrato - Reg. n. 9, foglio n. 91.
Mogadiscio, lì 31 maggio 1955.
Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis:

Certifica:

La Società « Job, Anciens Etablissements Bardou — Job & Pauilhac, Società Anonima - con sede in Perpignan (Francia) 13 - rue Emile Zola

— il giorno 11 maggio 1955, alle ore 10, ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaia Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste in un'etichetta portante la parola: « JOB » scritta a caratteri maiuscoli e con la «O» centrale romboidale.

Esso viene generalmente stampato direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti. Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione socale della richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettera, su busta, su fattura o su altre carte di cormmercio, ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: tabacchi, sigari e sigarette, prodotti simili, articoli per fumatori, cartine per sigarette in fogli o in tubi, carta e cartone, articoli in ovatta di cellulosa di fabbricazione e commercio della Società JOB, ANCIENS ETABLISSEMENTS BARDOU-JOB & PAUILHAC.

Mogadiscio, lì 16 maggio 1955.

Il Direttore Aggiunto
Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis:

Autorizza:

Il sig. Sobrero Lorenzo fu Lorenzo e fu Gorzegnio Caterina, ad esercitare in Merca il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subodinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Merca.

Mogadiscio, lì 23 aprile 1955.

Il Direttore Aggiunto
Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis:

Autorizza:

Il sig. Hagi Kadara Habibi Abdulcadir Hattimi, ad esercitare in Brava il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Brava.

Mogadiscio, lì 23 aprile 1955.

Il Direttore Aggiunto
Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis:

Autorizza:

Il sig. Hagi Margani Hagi Abdulla Banafunzi — Bravano, ad esercitare in Brava il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Brava.

Mogadiscio, lì 23 aprile 1955.

Il Direttore Aggiunto
Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis:

Autorizza:

Il sig. Hagi Mohamed Scek Moheddin Omar — Bravano, ad esercitare in Brava il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Brava.

Mogadiscio, lì 23 aprile 1955.

Il Direttore Aggiunto
Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis:

Autorizza:

Il sig. Scek Ali Giumale, ad esercitare in Belet Uen il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Belet Uen.

Mogadiscio, lì 23 aprile 1955.

Il Direttore Aggiunto
Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis:

Respinge:

La domanda, presentata in data 10 febbraio 1955, dal sig. Mobarek Abdalla Bin Raìs, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio, non avendo il richiedente comprovato la sua idoneità finanziaria e non apportando con l'attività richiesta alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio.

Mogadiscio, lì 31 maggio 1955.

Il Direttore Aggiunto
Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis:

Respinge:

La domanda, presentata in dat a22 febbraio 1955, dal sig. Caraccio Nicolino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Mogadiscio, non apportando con l'attività richiesta alcún utile contributo allo sviluppo economico del Territorio.

Mogadiscio, lì 31 maggio 1955.

Il Direttore Aggiunto
Carnevali

PARTE SECONDA

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

AVVISO

Con decreto del Giudice Regionale del Benadir in data 9 maggio 1955, è stata dichiarata giacente l'eredità del defunto Peri Marco fu Ladislao, deceduto in Mogadiscio l'8 maggio 1955.

Curatore è stato nominato il signor Campanini Alcide fu Roberto, residente a Mogadiscio.

Mogadiscio, lì 18 maggio 1955.

Il Cancelliere
G. Savarese

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Avviso di vendita all'incanto di immobili

Il Giudice dell'esecuzione, Dott. Vincenzo Mellana, con Ordinanza in data 27 maggio 1955, ha disposto, su istanza del creditore procedente, Banco di Napoli, Filiale di Mogadiscio rappresentato dall'Avv. F. G. Bona, la vendita al pubblico incanto del seguente immobile di proprietà di Mohamed Alicar Mohamed Giama:

Fabbricato sito in Mogadiscio controddistinto con la targa D IV 52 e confinante a nord con proprietà di Hagi Dere Hussen, a sud con proprietà di Scek Salah Omar e proprietà di Guled Mohamed Giama nonchè con Via C. Massaia, a sud con Via Mantovani, ad ovest con vicolo che lo divide dal villaggio Amaruin.

Ha fissato per l'incanto l'udienza del 18 agosto 1955, ore 10, innanzi a sè nel Palazzo di Giustizia in Mogadiscio;

Le condizioni per l'incanto sono le seguenti:

1) l'immobile sarà posto all'incanto in un solo lotto al prezzo base di So. 90.000 determinato dall'esperto geometra Fulvio Fabellini.

Ogni offerente all'incanto dovrà prestare una cauzione in danaro determinata in So. 18.000, da depositarsi in questa Cancelleria entro

le ore 12 del giorno precedente all'incanto, e dovrà pure depositare in Cancelleria e nello stesso termine l'ammontare approssimativo delle spese di aggiudicazione in So. 8.000;

3) le offerte in aumento non potranno essere inferiori a So. 150,—;

4) l'aggiudicatario, entro il termine di giorni 30 dalla aggiudicazione dovrà depositare il prezzo, dedotta la cauzione già prestata in un libretto di deposito giudiziario vincolato al Giudice dell'esecuzione.

Mogadiscio, lì 27 maggio 1955.

Il Cancelliere
G. Di Vito

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

AVVISO

Il sottoscritto Cancelliere rende noto che con decreto del Pretore di Lucera in data 12 luglio 1949 è stata dichiarata la inefficacia del libretto al portatore n. 14 (Piccolo Risparmio) emesso dal Banco di Napoli, Filiale di Mogadiscio ed intestato a Ventrella Antonio, ed è stato autorizzato il rilascio del duplicato trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione di estratto del citato decreto nella G. U. della Repubblica, in un giornale e nel B. U. dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, lì 1° giugno 1955.

Il Cancelliere
G. Di Vito

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

AVVISO

Il giorno 30 aprile 1955, con atto pubblico mio rogito n. 163 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 9 maggio 1955 al n. 266 Atti Pubblici — Vol. VI — si è costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata «Tessitori Somali» con sede in Gelib nella Regione del Benadir, avente per oggetto di provvedere alla manifattura di stoffe.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia in data 28 maggio 1955.

Il Notaio della Somalia
M. Ciotola

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

AVVISO

Il giorno 8 maggio 1955, con atto pubblico mio rogito n. 211 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 10 maggio 1955 al n. 269 Atti Pubblici — Vol. VI, è stata costituita la Società per azioni «The National

Trading Company Ltd.», con sede in Mogadiscio, avente per scopo lo esercizio del commercio d'importazione ed esportazione.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia in data 28 maggio 1955.

Il Notaio della Somalia
M. Ciotola

ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI

Estratto verbale assemblea ordinaria dei Soci

In data 27 aprile c.a. si è riunita, presso la Sede Sociale in Afgoi, l'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci.

Sono stati approvati il bilancio chiuso al 31 dicembre 1954, la Relazione del Consiglio di Amministrazione e quella del Collegio Sindacale ed elette le seguenti cariche sociali.

Gilberti Giovanni — *Presidente;* Bisacchi Guerino — *Vice Presidente;* Terzolo Renato, Ciampicali Nello, Nasser Ali, Assan Abukar, Frigieri Ermete — *Consiglieri.*

Botta Umberto — *Sindaco effettivo;* Tassi Carlo e Bertani Giuseppe — *Sindaci supplenti.*

Afgoi, lì 28 maggio 1955.

Il V. Presidente
Bisacchi Guerrino

L. I. P. A. S. — S. p. A.

Convocazione d'Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Merca per il giorno 26 giugno 1955, ore 8, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 successivo stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria:

1) — Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale;
2) — Bilancio al 31 dicembre 1954 e delibere relative;
3) — Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

1) — Relazione del Presidente sul risultato delle operazioni di aumento del capitale sociale chiusesi al 19 dicembre 1954;
2) — Proposta di modifica all'art. 6 dello statuto sociale.

Merca, lì 25 maggio 1955.

Il Consiglio d'Amministrazione

CREDITO SOMALO

Bilancio al 31 — MOGADISCIO

dicembre 1954

ATTIVITA'

Impianti ed Attrezzature	So.	129.260 37
Cassa	»	151.114,78
Banche	»	3.376.630,02
Portafoglio	»	223.646,10
Correntisti (c/c debitori)	»	21.451,—
Conti diversi (debitori diversi)	»	206.183,13
Gestione Servizio Ammassi - C/Patrimonio	»	1.000.000,—
Effetti all'incasso presso terzi	»	5.495,—
	»	5.113.780,45

CONTI D'ORDINE

Valori di Terzi in deposito:			
Garanzia	So	20.002,—	
Custodia di amministrazione		»	20.002,—
Totale Attività		So.	5.133.782,45

CONTO PERDITE

ONERI

Saldo Conto spese Generali al 31-12-1954	So.	200.717,57
Totale	So.	200.717,57

IL PRESIDENTE
G. PISANO

IL DIRETTORE
A. CARMI

PASSIVITA'

Patrimonio				
Fondo dotazione AFIS	So.	2.000.000,—		
Contributo V. E. B.	»	1,200.000,—		
Consistenza Servizio ammasso cereali	»	1.000.000,—	'So.	4.200.000,—
Correntisti (c/c creditori)			»	725,—
Conti diversi (creditori diversi)			»	55.473,68
Gestione Servizio Ammassi c/c			»	828.321,40
Fondo ammortamenti impianti ed attrezzature			»	29.260,37
			»	5.113.780,45

CONTI D'ORDINE

Depositanti di valori:				
Garanzia	»	20.002,—		
Custodia di amministrazione			»	20.002,—
Totale Passività			So.	5.133.782,45

E PROFITTI
REDDITI

Proventi Servizio d'Istituto	So.	25.184,99
Giro risultanza 1954 al C/ Conti Diversi - Debitori « Contributi A.F.I.S. »	»	175.532,58
Totale	So.	200.717,57

I SINDACI
G. DE CIANTIS - S. RICCI
G. PARMEGGIANI

IL CAPO CONTABILE
A. ROSSI

GESTIONE

Situazione dei conti

DARE

CONTI

Mobilio ed Attrezzatura	So.	1,—
Cassa Centri Ammassi	»	28.069,87
Monte Cereali	»	573.415,23
Monte Scorte	»	199.469,05
Debitori Diversi	»	727.600,74
Credito Somalo - Conto corrente	»	828.321,49
Conto Economico	»	170.600,19
Totale	So.	2.527.477,48

CONTO

Spese Esercizio:				
Fisse	So.	49.556,84		
Fluttuanti	»	58.100,16	So.	107.657,—
Spese Straordinarie			»	20.245,85
Differenze trapasso gestione			»	104.774,59
Differenze prezzi cessione			»	45.579,75
Totale . . .			So.	278.257,19

IL PRESIDENTE
G. PISANO

IL DIRETTORE
A. CARMI

SERVIZIO AMMASSI

al 31 dicembre 1954

AVERE

PATRIMONIALI

Credito Somalo - Conto Patrimoniale	So.	1.000.000,—
Creditori Diversi	»	1.527.477,48
Totale . .	So.	2.527.477,48

ECONOMICO

Contabilizzante nel Monte Cereali	So.	107.657,—
Saldo al 31 dicembre 1954	»	170.600,19
Totale	So.	278.257,19

I SINDACI
G. DE CIANTIS - S. RICCI
G. PARMEGGIANI

IL CAPO CONTABILE
A. ROSSI

CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA DELLA SOMALIA

Società per Azioni

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti tenutasi in Roma il 31 marzo 1955 come da verbale per Notar Paolo Castellini di Roma rog. 21731 ha approvato il seguente bilancio al 31 dicembre 1954:

ATTIVO	So. 40.150.350,50
PASSIVO	» 40.150.850,50

Roma, lì 28 maggio 1955.

SOCIETA' AN. INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD S.A.I.C.E.S.

Avviso convocazione di Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti tenutasi in Merca il giorno 29 aprile 1955, ha approvato il seguente Bilancio al 31 dicembre 1954:

Attivo	So. 138.699,83	
Passivo		So. 133.431.74
Utile netto		» 5.268,09
	So. 138.699,83	So. 138.699,83

Merca, lì 28 maggio 1955.

Il Vice Presidente
Omero Carniglia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il sig. Scerif Mohamed Ussen Zeno, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, quartiere Scingani.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore Aggiunto
Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il sig. Hassan Roble Arrale ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore Reggente
Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il sig. Hassan Roble Arrale ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Bardera.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore Aggiunto
Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la signora Fatuma Mohamed Addò ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, quartiere Scingani.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore Aggiunto
Carnevali